

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 agosto 2004

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2004, n. 5.

Modificazioni della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo *status* degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17).
Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 febbraio 2004, n. 038/Pres.

Regolamento di modifica al «Regolamento concernente criteri per la ripartizione tra le province delle quote di ingresso per motivi di lavoro di lavoratori stranieri extracomunitari e procedure per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro» approvato con decreto del Presidente della Regione 2 febbraio 2004, n. 027/Pres. Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 febbraio 2004, n. 041/Pres.

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche. libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali. Approvazione Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 febbraio 2004, n. 042/Pres.

Regolamento recante «Modifiche ai regolamenti del fondo sociale europeo, obiettivo 3 2000-2006, di attuazione degli interventi in tema di aiuti all'occupazione ed aiuti alla creazione d'impresa e lavoro autonomo». Approvazione .. Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 febbraio 2004, n. 045/Pres.

Regolamento concernente disposizioni relative all'acquisizione di beni o servizi in economia per le esigenze operative correnti della direzione regionale delle attività produttive ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 4/2001 e successive modifiche e integrazioni. Approvazione Pag. 8

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 10.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della associativa nazionale italiana «Città amiche dell'infanzia e dell'adolescenza CAMINA)» Pag. 10

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11.

Sviluppo regionale della società dell'informazione Pag. 11

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2004, n. 10.

Istituzione del Museo regionale dell'emigrazione «Arturo Giovannitti» Pag. 17

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2004, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1990, n. 12, recante: «Norme in materia di Polizia locale» Pag. 18

REGIONE SICILIA

LEGGE 10 febbraio 2004, n. 1.

Disciplina dell'istituto del *referendum* nella Regione siciliana e norme sull'iniziativa legislativa popolare e dei consigli comunali o provinciali. Pag. 19

LEGGE 26 marzo 2004, n. 2.

Estinzione dei diritti esclusivi e altri interventi in materia di pesca. Disposizioni nella caccia Pag. 27

LEGGE 26 marzo 2004, n. 3.

Istituzione della fondazione «Fulvio Frisone» . . . Pag. 27

LEGGE 7 aprile 2004, n. 4.

Interventi per i familiari delle vittime dell'attentato di Nassiriya Pag. 28

LEGGE 7 aprile 2004, n. 5.

Interventi per i familiari del cittadino tunisino Mohamed Abid deceduto nel compimento di un atto eroico di salvataggio.
Pag. 29

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 1° aprile 2004, n. 5.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2004 Pag. 29

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2004, n. 6.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2004) Pag. 29

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2004, n. 7.

Bilancio di previsione per l'anno 2004 e bilancio pluriennale per gli anni 2004 - 2006 Pag. 29

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2004, n. 5.

Modificazioni della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 19 dell'11 maggio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 2

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), è sostituita dalla seguente:

«*b*) i presidenti, gli assessori, i consiglieri delle comunità montane e, a decorrere dalle elezioni generali comunali del 2005, i membri del consiglio dei sindaci, di cui all'art. 81-bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), inserito dall'art. 46 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8».

Art. 2.

Modificazione dell'art. 5

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 23/2001 sono aggiunte, in fine, le parole: «di cui fanno parte».

Art. 3.

Inserimento dell'art. 5-bis

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 23/2001 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. (*Indennità di funzione dei consiglieri dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti*). — 1. Ai consiglieri dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, in alternativa a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera *a*) e dall'art. 5, commi 1 e 2, può essere attribuita, con le modalità di cui all'art. 11, un'indennità di funzione non superiore al quindici per cento dell'indennità di funzione attribuibile al sindaco e comunque compatibile con le previsioni di bilancio.

2. La decisione di attribuire l'indennità di funzione in alternativa al gettone di presenza è vincolante per tutti i consiglieri del comune».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 6

1. L'art. 6 della legge regionale n. 23/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Indennità di funzione dei presidenti, degli assessori e dei membri del consiglio dei sindaci delle comunità montane*). — 1. Ai presidenti delle comunità montane spetta un'indennità mensile di funzione non superiore al sessanta per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali.

2. Agli assessori ed ai membri del consiglio dei sindaci delle comunità montane può essere attribuita un'indennità mensile di funzione non superiore al trenta per cento dell'indennità di funzione attribuibile al presidente della comunità montana.».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 7

1. L'art. 7 della legge regionale n. 23/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (*Gettone di presenza dei consiglieri, degli assessori e dei membri del consiglio dei sindaci delle comunità montane*). — 1. Ai consiglieri, agli assessori ed ai membri del consiglio dei sindaci delle comunità montane che non godono dell'indennità mensile di funzione è attribuito un gettone di presenza, in misura non superiore ad un trentesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali, per la partecipazione ad ogni seduta degli organi della comunità montana, nonché per la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari, formalmente istituite e convocate, di cui fanno parte.».

Art. 6.

Modificazione dell'art. 11

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 23/2001 è sostituita dalla seguente:

«*a*) dai rispettivi organi assembleari, relativamente alle cariche di cui agli articoli 3, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 9 e 10, limitatamente al BIM e alle associazioni dei comuni;».

Art. 7.

Inserimento dell'art. 11-bis

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale n. 23/2001, come modificato dall'art. 3 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. (*Trattenuta per assenze*). — 1. Qualora il consiglio comunale dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti decida di attribuire ai consiglieri l'indennità di funzione, contestualmente adotta un regolamento per disciplinare le modalità di giustificazione delle assenze e le relative trattenute.».

Art. 8.

Modificazione dell'art. 13

1. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 23/2001 è sostituito dal seguente:

«2. Gli amministratori di cui all'art. 2 che cumulano più cariche tra quelle di cui agli articoli 3, 4, 5-bis, 6, 8 e 9 devono comunicare per quale di esse intendono percepire l'indennità di funzione».

2. Il comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 23/2001 è sostituito dal seguente:

«4. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, sempre che il mandato non rientri tra quelli attribuiti all'amministratore direttamente dalla legge e dallo statuto comunale.».

Art. 9.

Modificazione dell'art. 18

1. Il comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 23/2001 è sostituito dal seguente:

«2. I dipendenti del comparto unico, eletti alle cariche di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*), hanno diritto di assentarsi dal servizio, per partecipare alle riunioni dei rispettivi organi di appartenenza, di seguito elencati, per la loro effettiva durata:

- a*) giunte delle comunità montane;
- b*) consigli dei sindaci;
- c*) commissioni consiliari formalmente istituite;
- d*) conferenze dei capi gruppo e organismi di pari opportunità previsti dagli statuti e dai regolamenti.».

Art. 10.

Modificazione dell'art. 20

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 23/2001 è sostituita dalla seguente:

«*a*) componente degli organi esecutivi dei comuni e delle comunità montane e componente dei consigli dei sindaci;».

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 26

1. L'art. 26 della legge regionale n. 23/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 26. (*Anagrafe patrimoniale degli amministratori degli enti locali*). — 1. Presso i comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti è istituita l'anagrafe patrimoniale degli amministratori dell'ente, dalla quale devono risultare lo stato patrimoniale e tutti i redditi provenienti da attività di qualunque genere o natura.

2. Presso i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti è istituita l'anagrafe patrimoniale di cui al comma 1 esclusivamente per i componenti della giunta comunale.

3. Ogni cittadino può prendere visione dell'anagrafe patrimoniale con semplice richiesta scritta all'amministrazione e può chiedere che sia accertata la veridicità di quanto dichiarato dall'amministratore.

4. Le modalità per la tenuta dell'anagrafe e per l'accertamento della veridicità di quanto dichiarato dall'amministratore sono disciplinate dall'ente locale, che deve altresì prevedere idonee forme di pubblicità dell'avvenuta istituzione dell'anagrafe.»

Art. 12.

Disposizione transitoria

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi assembleari dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, possono attribuire le indennità di funzione di cui alla presente legge, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di adozione della relativa deliberazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 20 aprile 2004

PERRIN

04R0285

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 febbraio 2004, n. 038/Pres.

Regolamento di modifica al «Regolamento concernente criteri per la ripartizione tra le province delle quote di ingresso per motivi di lavoro di lavoratori stranieri extracomunitari e procedure per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro» approvato con decreto del Presidente della Regione 2 febbraio 2004, n. 027/Pres.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 8 del 25 febbraio 2004)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2-bis, comma 1, lettera a) della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale), come introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002), recante disposizioni per il trasferimento di funzioni amministrative in materia di politica attiva del lavoro alle Province;

Visto l'art. 2-ter della legge regionale n. 1/1998, come introdotto dall'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 3/2002, e, in particolare, il comma 1, lettera a), ai sensi del quale, nelle materie di cui all'art. 2-bis, la Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, regolamentazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e vigilanza;

Visto il «Regolamento concernente criteri per la ripartizione tra le province delle quote di ingressi per motivi di lavoro di lavoratori stranieri extracomunitari e procedure per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro»,

approvato con decreto del Presidente della Regione 2 febbraio 2004, n. 027/Pres., pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 6 dell'11 febbraio 2004, di seguito denominato Regolamento;

Ravvisata l'opportunità di provvedere alla integrazione del predetto Regolamento, in particolare nella parte in cui disciplina le procedure per il rilascio delle domande di autorizzazione al lavoro per lavoratori stranieri non comunitari, per meglio specificare le modalità di presentazione della domanda a mezzo del servizio postale;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 347 del 20 febbraio 2004;

Decreta:

È approvato il regolamento di modifica al «Regolamento concernente criteri per la ripartizione tra le province delle quote di ingresso per motivi di lavoro di lavoratori stranieri extracomunitari e procedure per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 20 febbraio 2004

ILLY

ALLEGATO A

Regolamento di modifica al «Regolamento concernente criteri per la ripartizione tra le province delle quote di ingresso per motivi di lavoro di lavoratori stranieri extracomunitari e procedure per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro» approvato con decreto del Presidente regionale 2 febbraio 2004, n. 027/Pres.

Art. 1.

Sostituzione del comma 5 dell'art. 2

1. Il comma 5 dell'art. 2 del Regolamento concernente criteri per la ripartizione tra le province delle quote di ingresso per motivi di lavoro di lavoratori stranieri extracomunitari e procedure per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro», approvato con decreto del Presidente della Regione 2 febbraio 2004, n. 027/Pres. e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 6 dell'11 febbraio 2004, è sostituito dal seguente:

«5. Il provvedimento o i provvedimenti di cui ai commi 2, 3 e 4 sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.»

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 5.

1. L'art. 5 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 027/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (*Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione al lavoro per lavoratori stranieri non comunitari*). — 1. Le domande di autorizzazione al lavoro subordinato per lavoratori stranieri non comunitari devono essere presentate dai datori di lavoro ai competenti uffici della provincia di residenza, ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella in cui avrà luogo la prestazione lavorativa.

2. Le domande devono essere redatte utilizzando il modello predisposto dalle province.

3. Ciascuna domanda deve riguardare, pena il non accoglimento, un unico lavoratore, e la presentazione deve essere effettuata esclusivamente mediante le seguenti modalità:

a) consegna a mano agli uffici individuati da ciascuna provincia ed indicati nell'allegato A;

b) spedizione postale esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, da uffici postali che utilizzano macchine affrancatrici in grado di indicare giorno, ora e minuto di spedizione, pena il non accoglimento della domanda. Non sono ammesse raccomandate in forma elettronica.

4. Incaso di spedizione postale ciascuna domanda deve essere inoltrata con unico plico raccomandato, pena il non accoglimento della domanda medesima.

5. In caso di consegna a mano di domande di autorizzazione al lavoro subordinato il soggetto che effettua la consegna non può presentare più di cinque domande per volta. L'ordine di presentazione delle singole domande, con la conseguente apposizione da parte del ricevente su ciascuna domanda della data, dell'ora e del minuto di presentazione, è determinato esclusivamente dal soggetto che effettua la presentazione medesima.

6. Tutte le domande devono essere complete in ogni parte e corredate dalla documentazione indicata nell'apposito modello di domanda.

7. Nel caso di domande incomplete, ovvero di documentazione incompleta o mancante, le province richiedono, ai fini dell'accoglimento, per una sola volta, le necessarie integrazioni. Le integrazioni devono essere presentate a mano o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione.»

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 6

1. L'art. 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 027/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Termine di presentazione delle domande*). — 1. Le domande di autorizzazione al lavoro devono essere presentate, pena il non accoglimento delle stesse, a partire dalle ore 8.30 del giorno successivo a quello di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del primo provvedimento di ripartizione delle quote, o di una determinata categoria di quote, effettuato nel corso dell'anno, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 2, commi 2, lettera a), 3, lettera a) o 4.

2. Salvo diversa determinazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le domande di autorizzazione al lavoro possono essere presentate fino al 31 dicembre di ciascun anno.

3. Ai fini del rispetto dei termini e della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione, fanno fede:

a) nel caso di consegna a mano, l'apposizione da parte dell'Ufficio competente della data con l'indicazione dell'ora e del minuto di presentazione;

b) nel caso di spedizione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, il timbro a data, ora e minuto, apposto dalle macchine affrancatrici dell'Ufficio postale di spedizione.»

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 8

1. L'art. 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 027/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Rilascio delle attestazioni di disponibilità di quote per lavoro autonomo*). — 1. Le domande per il rilascio dell'attestazione di disponibilità di quote di ingresso per lavoro autonomo devono essere presentate dagli interessati ai competenti uffici della provincia indicati nell'allegato a) con le modalità di cui all'art. 5, comma 3.

2. Le domande devono essere presentate, pena il non accoglimento delle stesse, a partire dalle ore 8,30 del giorno successivo a quello di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del primo provvedimento di ripartizione delle quote effettuato nel corso dell'anno, ai sensi dell'art. 2, comma 4.

3. Alle domande si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 7, e all'art. 6, commi 2 e 3.

4. Le attestazioni di disponibilità di quota sono rilasciate con le modalità previste dall'art. 7.»

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

04R0201

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 febbraio 2004, n. 041/Pres.

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 24 marzo 2004)

IL PRESIDENTE

Visto il comma 52, dell'art. 8 della legge regionale n. 4 del 26 febbraio 2001 con il quale le direzioni regionali ed i servizi autonomi, per le proprie esigenze operative correnti, sono stati autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale;

Considerato che le direzioni regionali dell'agricoltura, delle foreste e dei parchi e i Servizi autonomi della montagna e dell'Istituto faunistico regionale si erano dotati a suo tempo di appositi regolamenti in attuazione alla sopra citata norma regionale e, precisamente decreto del Presidente della Regione n. 0252/Pres. dell'11 luglio 2001 (Direzione regionale dell'agricoltura); decreto del Presidente della Regione n. 0160/Pres. del 15 maggio 2001 (Direzione regionale delle foreste); decreto del Presidente della Regione n. 110/Pres del 10 aprile 2001 (Direzione regionale dei parchi); decreto del Presidente della Regione n. 087/Pres. del 26 marzo 2002 (Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna) e decreto del Presidente della Regione n. 064/Pres. del 14 marzo 2003 (Istituto faunistico regionale);

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 3701 di data 24 novembre 2003 e la n. 4102 del 19 dicembre 2003 di riordino e di ristrutturazione dell'amministrazione regionale;

Ritenuto opportuno adottare un nuovo regolamento a seguito dell'istituzione della nuova direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali e alla conseguente soppressione delle sopracitate strutture e ad abrogare, conseguentemente, i richiamati regolamenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001 n. 384 - «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive norme integrative e modificative - «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato»;

Visto lo schema di «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti» predisposto dalla direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali per le esigenze dei Servizi dipendenti;

Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive norme integrative e modificative;

Vista la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 319 di data 12 febbraio 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 24 febbraio 2004

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali.

Art. 1.

Spese della direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali

1. Le spese dirette che la direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali sostiene ai sensi dell'art. 8, commi 52 e 53 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, sono regolate dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 quelle per l'acquisto di:

a) materiali ed attrezzature d'ufficio, quali apparecchiature ed attrezzature informatiche varie (hardware e software), personal computer anche portatili, scanner, plotter, stampanti anche a colori ed altre periferiche e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione ed estensione della garanzia;

b) materiali ed attrezzature d'ufficio quali apparecchiature ed attrezzature ottiche ed elettroniche per la registrazione e la riproduzione di suoni ed immagini (macchine fotografiche, videoregistratori, fotocamere e videocamere, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione, proiettori e videoproiettori); apparecchi audiovisivi e televisivi; macchine e strumenti da calcolo, fornitura di pannelli e lavagne luminose; materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione ed estensione della garanzia;

c) quotidiani, libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line;

d) materiali ed attrezzature d'ufficio, esclusi comunque tutti gli arredi d'ufficio, oggetto di periodica fornitura da parte della direzione regionale del patrimonio e dei servizi generali, il cui acquisto risulti indifferibile o urgente.

3. Nell'ipotesi in cui l'acquisto riguardi attrezzature informatiche e software, deve essere garantita la compatibilità con gli standard regionali qualora esistenti.

4. Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 2.

Limiti di importo

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento non può superare euro 10.000,00 al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

Art. 3.

Competenze per l'esecuzione delle spese

1. Il direttore regionale, su richiesta dei direttori di servizio, dispone le spese di cui all'art. 1, incaricando il dipendente di cui all'art. 8, commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 4.

Modalità di esecuzione delle spese

1. Salvo quanto è disposto dall'art. 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1 sono richiesti preventivi o offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati da comma 3.

5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 5.

Ricorso ad un determinato contraente

1. E' consentito il ricorso ad un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, specificità o di urgenza delle forniture;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di euro 2.600,00 al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelli esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

Art. 6.

Parere di congruità

1. Ai fini dell'effettuazione di ogni spesa va espresso il parere di congruità dal direttore del servizio competente per materia, a seconda della fornitura richiesta, ai sensi della legge regionale 1° marzo 1988, n. 11 successive modifiche ed integrazioni, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) dell'art. 5, comma 1.

Art. 7.

Ordinazione dei beni

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal funzionario delegato, su disposizione del direttore regionale mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'art. 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'amministrazione.

Art. 8.

Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del direttore regionale oppure del funzionario delegato.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9.

Gestione dei beni mobili

1. Al vice consegnatario della direzione regionale è affidata la gestione dei beni di cui all'art. 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 10.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

Art. 11.

Abrogazioni

1. I regolamenti approvati con decreto del Presidente della Regione n. 0252/Pres. dell'11 luglio 2001 (Direzione regionale dell'agricoltura); decreto del Presidente della Regione n. 0160/Pres. del 18 maggio 2001 (Direzione regionale delle Foreste); decreto del Presidente della Regione n. 110/Pres. del 10 aprile 2001 (Direzione regionale dei parchi); decreto del Presidente della Regione n. 087/Pres. del 26 marzo 2002 (Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna) e decreto del Presidente della Regione n. 064/Pres. del 14 marzo 2003 (Istituto faunistico regionale) sono abrogati.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il presidente: ILLY

04R0252

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 febbraio 2004, n. 042/Pres.

Regolamento recante «Modifiche ai regolamenti del fondo sociale europeo, obiettivo 3 2000-2006, di attuazione degli interventi in tema di aiuti all'occupazione ed aiuti alla creazione d'impresa e lavoro autonomo». Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 12 del 24 marzo 2004)

IL PRESIDENTE

Visti i regolamenti, adottati in applicazione del programma operativo regionale dell'obiettivo 3 per il periodo 2000/2006 della Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia e del relativo complemento di programmazione, di seguito indicati:

«Obiettivo 3 - 2000-2006: misura B1/Impr - Interventi diretti a favorire l'inserimento della neo imprenditoria dei gruppi svantaggiati» approvato con decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2001, n. 0217/Pres., modificato ed integrato con decreto del Presidente della Regione 13 gennaio 2003, n. 03/Pres. e, da ultimo, con decreto del Presidente della Regione 21 novembre 2003, n. 0416/Pres.;

«Obiettivo 3 - 2000-2006: misura D3 - Sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità nel territorio regionale» approvato con decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2001, n. 0217/Pres., modificato ed integrato con decreto del Presidente della Regione 13 gennaio 2003, n. 03/Pres. e, da ultimo, con decreto del Presidente della Regione 21 novembre 2003, n. 0416/Pres.;

«Obiettivo 3 - 2000-2006: misura E1/Impr - Interventi diretti a favorire l'inserimento nella neo imprenditoria delle donne» approvato con decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2001, n. 0217/Pres., modificato ed integrato con decreto del Presidente della Regione 13 gennaio 2003, n. 03/Pres. e, da ultimo, con decreto del Presidente della Regione 21 novembre 2003, n. 0416/Pres.;

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato) e, in particolare, l'art. 41, comma 1, lettera e), ai sensi del quale, al fine di favorire lo sviluppo delle imprese artigiane, l'amministrazione regionale concede incentivi per favorire l'occupazione;

Visto altresì l'art. 42, comma 4, della sopracitata legge regionale 12/2002, ai sensi del quale «le imprese non ancora iscritte all'A.I.A. possono beneficiare degli incentivi di cui all'art. 41, per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'A.I.A., a condizione che la domanda di contributo avvenga dopo la presentazione della richiesta di iscrizione. L'iscrizione deve essere in ogni caso antecedente all'erogazione del contributo»;

Considerato che i regolamenti sopraindicati non prevedono, nel testo attualmente in vigore, l'ammissibilità a contributo delle spese sostenute dalle imprese artigiane nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'A.I.A.;

Considerato che tale possibilità è venuta meno a seguito delle modifiche, decorrenti dal 1° gennaio 2003, apportate al testo precedente dei predetti regolamenti con decreto del Presidente della Regione 13 gennaio 2003, n. 03/Pres., allegati 4, 5 e 7, punto 1), lettera b) di ciascuno;

Atteso che la soppressione, operata con il predetto decreto del Presidente della Regione 13 gennaio 2003, n. 03/Pres., del secondo periodo del comma 1 dell'art. 1 di ciascuno dei regolamenti in esame - ai sensi del quale «Per le imprese artigiane sono ammesse a contributo anche le spese sostenute per l'avvio dell'attività nei sei mesi antecedenti rispetto all'iscrizione nel relativo Albo, così come previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 32/1991, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale n. 5/1995 ed interpretato autenticamente dall'art. 7, comma 121 della legge regionale n. 4/2001» è stata disposta per errore materiale;

Atteso infatti, che, a seguito dell'intervenuta abrogazione dell'art. 4 della legge regionale n. 5/1995 operata dall'art. 78, comma 2, lettera l), della citata legge regionale n. 12/2002, doveva essere soppresso unicamente il rinvio formale alla norma abrogata operato dall'art. 1, comma 1, secondo periodo, di ciascuno dei regolamenti in esame;

Considerato peraltro che la disposizione della norma abrogata è stata comunque contestualmente ripresa dal nuovo art. 42 della legge regionale n. 12/2002 e che pertanto non si è verificata alcuna soluzione di continuità nella vigenza dei contenuti della disposizione stessa;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra ed anche in considerazione del carattere generale della legge regionale n. 12/2002, reintrodurre espressamente l'ammissibilità a contributo delle spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione. Integrando i regolamenti in esame;

Ritenuto inoltre, sulla base delle considerazioni sopra esposte ed al fine di garantire l'uniformità di trattamento, di assegnare, alle imprese artigiane che abbiano presentato domanda, successivamente al 31 dicembre 2002 e fino alla data di entrata in vigore delle modifiche soprarichiamate, con riferimento ai regolamenti di attuazione del fondo sociale europeo - obiettivo 3 2000-2006, misure B1/Impr., D3 ed E1/Impr, un nuovo termine di 30 giorni, decorrenti dall'entrata in vigore delle modifiche sopra citate, ai fini della presentazione della documentazione riguardante le spese eventualmente sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'A.I.A.;

Visto il Regolamento recante «Modifiche ai regolamenti del fondo sociale europeo, obiettivo 3, 2000-2006, di attuazione degli interventi in tema di aiuti all'occupazione ed aiuti alla creazione d'impresa e lavoro autonomo», predisposto dalla direzione regionale del lavoro, formazione, università e ricerca;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 312 del 12 febbraio 2004;

Decreta:

È approvato il regolamento recante «Modifiche ai regolamenti del fondo sociale europeo, obiettivo 3, 2000-2006, di attuazione degli interventi in tema di aiuti all'occupazione ed aiuti alla creazione d'impresa e lavoro autonomo», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 24 febbraio 2004

ILLY

Modifiche ai regolamenti del fondo sociale europeo, obiettivo 3 - 2000-2006, di attuazione degli interventi in tema di aiuti all'occupazione ed aiuti alla creazione d'impresa e lavoro autonomo.

Art. 1.

Integrazioni all'art. 1 del Regolamento recante Misura B1/Impr. Interventi diretti a favorire la neo-imprenditoria dei gruppi svantaggiati

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 del regolamento recante «Obiettivo 3 - 2000-2006: misura B1/Impr - Interventi diretti a favorire l'inserimento della neo-imprenditoria dei gruppi svantaggiati», approvato con decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2001, n. 0217/Pres., come successivamente modificato ed integrato, è inserito il seguente:

«1 bis. Le imprese non ancora iscritte all'A.I.A. possono beneficiare degli incentivi per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'A.I.A., a condizione che la domanda di contributo avvenga dopo la presentazione della richiesta di iscrizione. L'iscrizione deve essere in ogni caso antecedente all'erogazione del contributo.»

Art. 2.

Integrazioni all'art. 1 del Regolamento recante Misura D3 Sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità sul territorio regionale

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 del regolamento recante «Obiettivo 3 - 2000-2006: misura D3 - Sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità sul territorio regionale», approvato con decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2001, n. 0217/Pres., come successivamente modificato ed integrato, è inserito il seguente:

«1 bis. Le imprese non ancora iscritte all'A.I.A. possono beneficiare degli incentivi per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'A.I.A., a condizione che la domanda di contributo avvenga dopo la presentazione della richiesta di iscrizione. L'iscrizione deve essere in ogni caso antecedente all'erogazione del contributo.»

Art. 3.

Integrazioni all'art. 1 del regolamento recante Misura E1/Impr Interventi diretti a favorire l'inserimento della neo-imprenditoria delle donne

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 del regolamento recante «Obiettivo 3 - 2000-2006: misura E1/Impr - Interventi diretti a favorire l'inserimento della neo-imprenditoria delle donne», approvato con decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2001, n. 0217/Pres., come successivamente modificato ed integrato, è inserito il seguente:

«1 bis. Le imprese non ancora iscritte all'A.I.A. possono beneficiare degli incentivi per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'A.I.A., a condizione che la domanda di contributo avvenga dopo la presentazione della richiesta di iscrizione. L'iscrizione deve essere in ogni caso antecedente all'erogazione del contributo.»

Art. 4.

Termine di presentazione

1. Alle imprese artigiane che abbiano presentato domanda, con riferimento ai regolamenti di attuazione del Fondo sociale europeo - obiettivo 3 - 2000-2006, misure B1/Impr., D3 ed E1/Impr, successivamente al 31 dicembre 2002 e fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è assegnato un nuovo termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della presentazione della documentazione riguardante le spese eventualmente sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'A.I.A.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il presidente: ILLY

04R0253

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 febbraio 2004, n. 045/Pres.

Regolamento concernente disposizioni relative all'acquisizione di beni o servizi in economia per le esigenze operative correnti della direzione regionale delle attività produttive ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 4/2001 e successive modifiche e integrazioni. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 24 marzo 2004)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001) ed, in particolare, l'art. 8, comma 52, come integrato dall'art. 7, comma 41, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 e modificato dall'art. 6, comma 22, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20, il quale prevede che le direzioni regionali sono autorizzate a sostenere, per le proprie esigenze operative correnti, spese per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, di libri, riviste pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, nonché spese per la partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale;

Tenuto conto che, ai sensi della normativa regionale sopra citata, dette spese possono essere disposte tramite apertura di credito ad un dipendente regionale di qualifica non inferiore a quella di «consigliere», assegnato alla struttura regionale di cui trattasi;

Precisato che le menzioni alle qualifiche funzionali di consigliere contenute in leggi o regolamenti regionali si intendono riferite alla categoria D, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20;

Vista la legge regionale 16 aprile 1999, ti. 7, concernente «Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», nonché il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato»;

Vista, inoltre, la circolare della ragioneria generale n. 5 datata 9 febbraio 2001, con la quale si forniscono indicazioni in ordine all'ambito di applicazione ed alla corretta interpretazione della normativa regionale innanzi richiamata, di cui all'art. 8, comma 52, della legge regionale n. 4/2001;

Rilevato che l'acquisizione in economia di beni o servizi per le esigenze operative correnti delle direzioni regionali deve essere disciplinata da regolamento, recante, in particolare, la previsione delle tipologie e dei limiti di spesa, delle fasi della procedura di fornitura in economia, delle competenze, nonché delle modalità di liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese ad opera del funzionario delegato, di cui all'art. 8, comma 52, della legge regionale n. 4/2001 sopra citato e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la deliberazione n. 3701 datata 24 novembre 2003, con la quale, nell'approvare un primo riordino organizzativo dell'amministrazione regionale, è stata istituita la direzione regionale delle attività produttive, provvedendo contestualmente alla soppressione della direzione regionale dell'industria, della direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione e della direzione regionale dei commercio, del turismo e del terziario;

Visto il testo regolamentare all'uopo predisposto dalla direzione regionale delle attività produttive;

Rilevato che a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento saranno abrogati i regolamenti recanti la disciplina dell'acquisto dei beni o servizi sopra richiamati per le esigenze operative correnti delle sopresse direzioni regionali innanzi indicate, emanati con decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2001, n. 0154/Pres., decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2001, n. 0198/Pres. e decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2001, n. 0124/Pres.;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 386 del 20 febbraio 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente disposizioni relative all'acquisizione di beni o servizi in economia per le esigenze operative correnti della Direzione regionale delle attività produttive della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale n. 4/2001 (legge finanziaria 2001) e successive modifiche e integrazioni», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 25 febbraio 2004

ILLY

Regolamento concernente disposizioni relative all'acquisizione di beni o servizi in economia per le esigenze operative correnti della direzione regionale delle attività produttive della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 4/2001 (legge finanziaria 2001) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2.001) e successive modifiche e integrazioni, l'acquisizione di beni o servizi in economia per le esigenze operative correnti della direzione regionale delle attività produttive della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

Tipologie e limite di spesa

1. Le spese che la direzione regionale delle attività produttive sostiene in economia per le proprie esigenze operative correnti sono le seguenti:

a) acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio informatiche varie, quali persona) computer, compresi quelli portatili, stampanti, comprese quelle a colori, materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo, nonché strumenti informatici di ogni altro tipo e relativi accessori, pannelli e lavagne luminose;

b) acquisto di attrezzature d'ufficio non informatiche, quali videoregistratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione, strumenti audiovisivi e televisivi, accessori, macchine da calcolo, nonché materiali di ricambio e di consumo, ausiliari e accessori;

c) prestazioni di installazione, manutenzione e riparazione di materiali e attrezzature d'ufficio, comprese quelle informatiche;

d) acquisto di libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, da utilizzare quale strumento di lavoro, ivi compresi i quotidiani e l'accesso a pagamento a banche dati on-line;

e) acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, la cui fornitura risulti urgente ed indifferibile;

f) partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale.

2. Le spese di cui al comma 1 sono effettuate entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 3.

Limite di importo per singola spesa

1. L'importo di ogni singola spesa di cui all'art. 2 non può superare diecimila euro al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso delle acquisizioni di beni o servizi dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di importo stabilito dal comma 1.

Art. 4.

Competenze in ordine alle spese

1. Il direttore regionale delle attività produttive dispone le spese di cui all'art. 2, incaricando di provvedere alla relativa effettuazione, nella veste di funzionario delegato, un dipendente regionale di categoria non inferiore alla D, assegnato alla medesima direzione regionale.

Art. 5.

Lettera di invito e preventivi

1. Ai fini dell'acquisizione in economia dei beni o servizi di cui all'art. 2, il direttore regionale delle attività produttive richiede preventivi o offerte ad almeno tre soggetti redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. Quest'ultima prevede l'oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche, la qualità, le modalità e i tempi di esecuzione della stessa, le eventuali garanzie, i prezzi, le condizioni generali del contratto, la durata del rapporto contrattuale, le penalità da applicare in caso di ritardo o inadempimento, nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione regionale.

2. È consentito il ricorso ad un singolo contraente nelle seguenti ipotesi:

a) nei casi di unicità del bene o servizio da acquisire o di nota specialità dello stesso, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato;

b) qualora la prestazione sia urgente, avuto riguardo alle esigenze operative correnti della direzione regionale delle attività produttive;

c) quando, a seguito della richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

d) qualora la spesa non superi l'importo di euro cinquemila al netto di ogni onere fiscale;

e) quando il costo del bene o servizio da acquisire è fissato in modo univoco dal mercato, come nel caso dei giornali;

f) nell'ipotesi di acquisizione di beni o servizi costituenti completamento, rinnovo parziale o ampliamento di prestazioni già eseguite, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

g) nell'ipotesi di acquisizione, alle stesse condizioni di contratti già stipulati con l'Amministrazione regionale e in fase di esecuzione, di beni o servizi omogenei a quelli oggetto dei predetti rapporti, nei limiti di quanto necessario.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere c), d), e f) e limitatamente all'acquisto dei beni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) ed c), il direttore regionale delle attività produttive richiede il parere di congruità della fornitura al direttore del servizio competente per materia, in relazione al bene o servizio da acquisire.

4. I preventivi o le offerte possono essere trasmessi anche via telefax e sono conservati agli atti.

5. La procedura di acquisizione di beni o servizi di cui al comma 1 si intende validamente esperita anche qualora pervenga una sola offerta.

Art. 6.

Scelta del contraente

1. L'esame e la scelta dei preventivi o delle offerte sono effettuati dal direttore regionale delle attività produttive.

2. La scelta del contraente avviene in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito, avendo riguardo, in particolare, al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi, alle modalità e tempi di esecuzione della prestazione.

3. Nell'ipotesi di acquisto di attrezzature d'ufficio informatiche il direttore regionale delle attività produttive acquisisce l'apposito parere di congruità espresso dal servizio per il sistema informativo regionale presso la direzione regionale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi.

Art. 7.

Ordinazione di beni o servizi

1. L'ordinazione dei beni o servizi di cui all'art. 2 è effettuata dal funzionario delegato, su ordine del direttore regionale delle attività produttive, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni o servizi di cui all'art. 2, contenente gli elementi di cui all'art. 5, comma 1, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita alla direzione regionale delle attività produttive.

Art. 8.

Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione delle spese di cui all'art. 2 è effettuata dal funzionario delegato di cui all'art. 4, previa presentazione, da parte dei fornitori, delle fatture o delle note di addebito e previa attestazione della regolarità delle forniture apposta sui predetti documenti contabili ad opera del medesimo funzionario delegato.

2. Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale intestate al funzionario delegato.

3. Ai fini del pagamento di provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante, utilizzando le aperture di credito di cui al comma 2.

4. Il funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate tramite le aperture di credito di cui al comma 2, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9.

Gestione dei beni mobili

1. La gestione dei beni mobili di cui all'art. 2 è affidata al vice consegnatario della direzione regionale delle attività produttive, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 10.

R i n v i o

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge e del regolamento relativi all'amministrazione del patrimonio e alla contabilità generale dello Stato.

Art. 11.

Abrogazioni

1. Sono abrogati i seguenti regolamenti:

a) «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della direzione regionale dell'industria», emanato con decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2001, n. 0154/Pres.;

b) «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della direzione regionale del commercio e del turismo», emanato con decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2001, n. 0198/Pres.;

c) «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a

banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4», emanato con decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2001, n. 0124/Pres.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il presidente: ILLY

04R0254

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 10.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della associazione nazionale italiana «Città amiche dell'infanzia e dell'adolescenza CAMINA».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 64 del 25 maggio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Partecipazione della Regione all'associazione CAMINA

1. Al fine di perseguire il miglioramento della qualità della vita nei contesti urbani ed extraurbani anche attraverso la promozione di città sostenibili per i bambini e i ragazzi, ed in continuità con gli obiettivi della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 40 (Promozione delle città dei bambini e delle bambine) e successive modifiche, la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 47 dello statuto, è autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla costituzione dell'Associazione nazionale italiana «Città amiche dell'infanzia e dell'adolescenza (CAMINA)».

2. La Regione riconosce che il perseguimento delle finalità indicate al comma 1 avvenga attraverso la necessaria integrazione delle politiche e degli interventi di settore, con particolare riferimento alle politiche sociali e sanitarie, del tempo libero e culturali, di pianificazione e programmazione territoriale, alla mobilità e sviluppo sostenibile, alla scuola.

3. L'associazione persegue le seguenti finalità:

a) diffondere la cultura e la conoscenza dei diritti dei soggetti in età evolutiva;

b) promuovere il miglioramento della qualità ambientale delle città e del territorio extraurbano;

c) incentivare la partecipazione dei bambini e di ragazzi alla vita civile;

d) promuovere azioni tese a costruire forme di scambio e di confronto di esperienze di partecipazione con la comunità più ampia e le diverse realtà locali, nazionali ed internazionali.

Art. 2.

Condizioni per la partecipazione

1. La partecipazione della Regione a CAMINA è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che l'associazione non persegua fini di lucro;
- b) che consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
- c) che lo statuto preveda la partecipazione di altre regioni, enti locali, associazioni ed altri soggetti pubblici e privati le cui finalità siano compatibili con quelle indicate ai commi 2 e 3 dell'art. 1.

2. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione a CAMINA.

3. Il Presidente della Regione o un suo delegato esercita i diritti inerenti alla qualità di associato.

Art. 3.

Quota associativa e contributi

1. La Regione provvede all'erogazione della quota associativa annuale.

2. La giunta regionale, nell'ambito della programmazione delle iniziative nei settori di cui all'art. 1, comma 2, concede a CAMINA, stabilendo le relative modalità di erogazione, contributi per la realizzazione del programma delle attività. A tal fine, la Giunta individua i capitoli ordinari di spesa per garantire la copertura finanziaria della quota regionale di partecipazione alle attività programmate, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.

3. CAMINA è tenuta a presentare alla Regione i programmi delle iniziative e delle attività corredati dei relativi piani finanziari. CAMINA presenta altresì una relazione annuale che attesti la realizzazione delle attività e delle iniziative programmate. La relazione è trasmessa alla competente commissione consiliare.

Art. 4.

Coordinamento delle attività

1. Al fine di garantire il coordinamento e la valutazione dei programmi e delle attività di CAMINA con la programmazione delle attività regionali di cui al comma 2 dell'art. 1, e per analizzare le ricadute delle normative dei diversi settori sulle condizioni dei bambini e dei ragazzi, è istituito presso la presidenza della Giunta apposito gruppo tecnico interassessorile, coordinato dall'assessorato competente in materia di infanzia ed adolescenza.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla corresponsione della quota annuale associativa prevista dall'art. 3, comma 1, la Regione fa fronte con le disponibilità del capitolo ordinario nella specifica unità previsionale di base inerente contributi ad enti ed istituzioni che perseguono scopi di interesse per la Regione, nella parte spesa del bilancio regionale, nell'ambito dello stanziamento annualmente autorizzato dalla legge di bilancio.

2. Agli oneri derivanti da quanto previsto all'art. 3, comma 2, la Regione fa fronte con le disponibilità dei capitoli ordinari delle specifiche unità previsionali di base relative alla parte spesa del bilancio regionale, nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di bilancio o dalla legge finanziaria, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 24 maggio 2004

ERRANI

04R0369

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11.

Sviluppo regionale della società dell'informazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 65 del 25 maggio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

P R O M U L G A

la seguente legge:

Art. 1.

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità generali e ambito di applicazione

1. Attraverso la diffusione e l'utilizzo integrato delle «tecnologie dell'informazione e della comunicazione» (ICT), nelle pubbliche amministrazioni e nella società regionale, la Regione persegue:

a) lo sviluppo delle condizioni di vita dei cittadini attraverso un più facile e diffuso accesso alla conoscenza, rimuovendo le cause di divario digitale fra cittadini e tutelando il diritto alla riservatezza e alla autodeterminazione nell'uso dei dati personali;

b) lo sviluppo economico e sociale del territorio, stimolando la competitività del sistema-Regione con particolare riferimento all'adeguamento delle infrastrutture, alla diffusione omogenea dell'utilizzo delle nuove tecnologie, alla ricerca e alla sperimentazione di soluzioni di eccellenza per i profili tecnologici ed organizzativi, al supporto delle capacità delle imprese regionali di rispondere alle nuove esigenze del mercato.

2. In attuazione delle norme costituzionali, in coerenza con il quadro normativo comunitario e nazionale, e segnatamente delle norme poste a tutela della privacy quale garanzia del patrimonio informativo individuale del singolo cittadino, col pieno rispetto delle competenze dello Stato e del sistema delle autonomie, ed applicando i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, la presente legge:

a) definisce le funzioni e gli obiettivi della Regione per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo;

b) fissa il sistema di regole e lo sviluppo delle strutture tecnologiche che assicurano l'integrazione e l'interoperabilità dei sistemi informativi e lo sviluppo del «territorio digitale»;

c) definisce le modalità di collaborazione fra tutte le pubbliche amministrazioni regionali e locali, enti ed organizzazioni di diritto pubblico regionali e locali.

3. Per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici nazionali di cui all'art. 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, le disposizioni della presente legge si applicano subordinatamente ad un accordo, ovvero limitatamente alle norme che offrono ad essi l'opportunità di un adeguato accesso alla rete regionale e ai relativi servizi.

Art. 2.

Ruolo e funzioni della Regione

1. In un quadro nel quale la conoscenza è elemento portante della crescita civile ed economica di un ordinamento democratico, la Regione persegue, nel rispetto delle competenze dello Stato, la finalità di assicurare, di concerto con il sistema degli enti locali, a cittadini, imprese ed enti condizioni di sviluppo delle loro attività e relazioni, promuovendo le potenzialità delle ICT nella prestazione di servizi e nell'accessibilità e scambio di dati.

2. La Regione favorisce il collegamento con i livelli di governo nazionale e comunitario, con le altre Regioni ed il sistema delle autonomie, promuove il coordinamento delle iniziative e la realizzazione in ambito regionale dei progetti nazionali e sopranazionali, assicura standard di qualità e adeguate modalità di monitoraggio per l'accessibilità e il trattamento dei dati necessari ad alimentare i servizi statistici ed informatici.

3. La Regione cura la progettazione, l'organizzazione e lo sviluppo di sistemi informativi idonei a supportare le proprie attività istituzionali, anche attraverso la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni per l'utilizzo integrato delle basi di dati esistenti, e per la raccolta ed il trattamento delle informazioni, con il minore onere per i cittadini, per lo sviluppo integrato dei servizi.

4. Al fine di realizzare adeguate sinergie nell'utilizzo delle potenzialità delle ICT, la Regione persegue lo sviluppo delle reti strumentali, organizzative ed operative e lo sviluppo integrato dei servizi attivi sulla rete della pubblica amministrazione attraverso la collaborazione con le amministrazioni periferiche dello Stato, il sistema delle autonomie locali e, più in generale, tutti i soggetti pubblici e privati e le organizzazioni sociali operanti sul territorio.

5. La Regione interviene con iniziative dirette a specifiche realizzazioni e con azioni di coordinamento e supporto delle attività ed iniziative di cittadini, imprese ed istituzioni, in stretto raccordo con il sistema delle autonomie locali.

Art. 3.

Obiettivi specifici

1. L'attività della Regione mira in particolare al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) la semplificazione dei rapporti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, nonché l'ampliamento dell'offerta di servizi pubblici integrati;

b) il miglioramento dell'efficienza delle attività delle pubbliche amministrazioni, il potenziamento delle capacità operative e l'economicità di gestione;

c) la valorizzazione del patrimonio di dati pubblici e l'apertura ad una più agevole disponibilità delle informazioni accessibili, anche attraverso gli URP (Uffici relazioni con il pubblico), quale mezzo per favorire l'esercizio del diritto all'informazione e dei diritti di partecipazione democratica;

d) l'attivazione dell'infrastruttura tecnologica e della rete telematica regionale per lo scambio di dati e di servizi tra enti del territorio (e per i servizi di contatto con i soggetti privati e con le imprese), realizzando in modo capillare ed omogeneo l'espansione del «territorio digitale»;

e) lo sviluppo e la qualificazione del sistema informativo regionale, sia nei processi a supporto delle funzioni di governo, sia negli ambiti settoriali di intervento della Regione, con particolare attenzione alla valorizzazione delle basi di dati, anche mediante interventi di supporto e di assistenza per l'utilizzo integrato con altre fonti conoscitive esistenti nei rispettivi settori di attività;

f) l'interoperabilità attraverso l'uso di formati di dati e protocolli di comunicazione conformi a standard liberi e/o aperti, in accordo a quanto definito dagli enti internazionalmente preposti;

g) l'accessibilità e la disponibilità dei dati che deve essere garantita attraverso l'utilizzo di almeno un formato standard libero e/o aperto;

h) il contributo alla realizzazione di una rete integrata di sistemi informativi e dei servizi telematici con gli enti locali e gli altri enti pubblici, anche con il supporto di misure di carattere tecnico e finanziario;

i) l'istituzione di un sistema di monitoraggio e controllo sullo sviluppo delle ICT, sulla base di idonei indicatori di utilizzo e di costi, anche per il confronto con altre realtà regionali, nazionali ed europee;

j) la regolamentazione, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni comunitarie e nazionali, della sicurezza delle trasmissioni, dei sistemi e delle reti di propria competenza; delle modalità di acquisizione e scambio dei dati fra gli enti pubblici; dei diritti di partecipazione ed accesso dei soggetti interessati; della definizione di standard nel trattamento dei dati e nella interoperabilità dei sistemi informativi.

2. Gli interventi della Regione mirano altresì a favorire:

a) la ricerca e lo sviluppo delle ICT in ambito regionale;

b) la crescita del mercato delle ICT nel territorio, sia sul versante dell'offerta sia su quello della domanda;

c) l'utilizzazione di strumenti informatici e telematici per la diffusione della conoscenza delle regole, degli interventi e dei servizi delle ICT disciplinati dalla Regione nei diversi settori economici, sociali e culturali;

d) la formazione e l'aggiornamento professionale in materia di ICT e l'accesso più ampio dei cittadini all'utilizzo di tali tecnologie;

e) l'utilizzo delle ICT in ambito universitario e scolastico;

f) il rapporto con gli enti di ricerca e le Università presenti nel territorio regionale;

g) lo sviluppo delle reti locali e civiche.

Art. 4.

Modalità di attuazione

1. La Regione provvede a dare attuazione alle finalità e agli obiettivi della presente legge mediante:

a) la pianificazione delle azioni e degli interventi e la programmazione delle risorse necessarie, anche promuovendo e coordinando l'utilizzo di fondi statali ed europei per lo sviluppo di progetti riguardanti le ICT e l'e-government;

b) la concertazione con gli enti e i soggetti interessati;

c) il coinvolgimento delle specializzazioni in campo informatico, delle categorie professionali, delle associazioni economiche sociali e di utenti attive negli ambiti di competenza;

d) l'individuazione di regole comuni d'intesa con gli enti locali della Regione per la realizzazione e la gestione dei sistemi informativi pubblici, delle reti e dello scambio dei dati e dei documenti;

e) l'istituzione di centri di alta competenza, tecnici e di servizio;

f) l'istituzione di comitati e gruppi di studio e lavoro con funzioni di supporto tecnico e scientifico, per lo sviluppo di infrastrutture e servizi in rete, cui possono partecipare rappresentanti di enti di ricerca e sviluppo e delle Università.

Art. 5.

Pluralismo informatico

1. Al fine di garantire ai cittadini la massima libertà di accesso all'informazione pubblica, la Regione promuove attivamente l'uso di formati di documentazione elettronica e di basi dati su formati non proprietari. La Regione promuove la competitività e la trasparenza del mercato, assumendo quale linea-guida il principio del pluralismo informatico e di libera scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche; promuove il riuso di software di cui le pubbliche amministrazioni sono proprietarie ed è impegnata alla rimozione di barriere dovute a diversità di formati non standard nella realizzazione dei programmi e delle piattaforme e all'impiego ottimale sia del software a sorgente aperto che di quello a sorgente chiuso nella pubblica amministrazione.

2. Per la realizzazione di quanto previsto al comma 1, la Regione privilegia l'uso di almeno un formato di dati aperto come indicato all'art. 3, comma 1, lettere f) e g).

Capo II

PROGRAMMAZIONE DELLE ICT E DELL'E-GOVERNMENT

Art. 6.

Linee di indirizzo per lo sviluppo delle ICT e dell'e-government

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della giunta, le linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government.

2. Le linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government definiscono, con periodicità di norma triennale, le strategie della Regione, individuano le aree e gli obiettivi in coerenza con il documento di politica economico-finanziaria regionale, ricordano gli interventi in ambito regionale ai programmi comunitari e statali e costituiscono il quadro di riferimento per lo sviluppo della rete telematica e del sistema integrato regionale di servizi di e-government.

3. Alle linee di indirizzo approvate dal Consiglio regionale, si attengono, nei propri programmi riguardanti le ICT e i piani di e-government, le aziende sanitarie, le agenzie e gli istituti della Regione, gli enti locali.

4. La Regione realizza la predisposizione e l'attuazione del piano regionale per lo sviluppo telematico delle ICT e dell'e-government con il supporto di un comitato scientifico composto di sette esperti e di un comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli Enti locali. La composizione del comitato scientifico è deliberata dalla giunta regionale; la composizione del comitato permanente di indirizzo e coordinamento è deliberata dalla giunta previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale). La partecipazione ai lavori del comitato permanente di indirizzo e coordinamento è senza oneri per la Regione.

Art. 7.

Attuazione delle linee di indirizzo

1. A seguito dell'approvazione delle linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico delle ICT e dell'e-government, la giunta regionale adotta un programma annuale di attuazione: tale programma può essere aggiornato con successive delibere della giunta.

2. Per i singoli interventi da realizzare nel corso dell'esercizio finanziario, il programma definisce gli obiettivi specifici, le scadenze principali, le misure organizzative di supporto e le altre iniziative necessarie per il conseguimento degli obiettivi, i costi analitici di progettazione, realizzazione e gestione, i benefici attesi.

Art. 8.

Verifica dei risultati

1. In coincidenza con la chiusura dell'esercizio finanziario, la Giunta sottopone al consiglio regionale e alla conferenza Regione-autonomie locali la relazione sullo stato di attuazione delle linee di sviluppo delle ICT e dell'e-government.

2. La relazione contiene, per ciascuna area e obiettivo, la descrizione dei risultati conseguiti, dei costi sostenuti e degli effetti degli interventi realizzati.

3. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del consiglio e della conferenza che ne concludono l'esame.

Capo III

INFRASTRUTTURE

Art. 9.

Rete regionale

1. È istituita la rete regionale delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna, dedicata ai collegamenti fra gli uffici e gli enti della Regione, interconnessa a internet, e aperta alle altre amministrazioni regionali e locali, enti ed organizzazioni di diritto pubblico regionali e locali e alla erogazione di servizi predisposti dagli enti o integrati con altri enti nel sistema regionale.

2. La Regione provvede, nei tempi e con le modalità previsti dalla pianificazione, alla realizzazione di una infrastruttura di rete «a banda larga» destinata a collegare le pubbliche amministrazioni della Regione, integrando nella stessa le reti locali sviluppate nel frattempo e che si svilupperanno in futuro, oltre alle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione e la interoperabilità della rete nella trasmissione di dati e nella erogazione dei servizi. La giunta regionale definisce il nome e il marchio della infrastruttura di rete; ogni pubblica amministrazione collegata nell'ambito della suddetta rete è tenuta ad evidenziarli senza introdurre alterazioni.

3. Per la razionalizzazione delle reti esistenti per gli interventi in caso di emergenze, al fine di integrare e migliorare i servizi, la Regione si dota di una rete radiomobile opportunamente collegata a quella di cui al comma 1.

4. I collegamenti con i soggetti privati per i servizi di contatto e per l'accesso al «sistema informativo regionale» (SIR) sono realizzati di norma tramite internet.

5. Gli interventi della Regione sono programmati e realizzati in modo da superare, in particolare per le zone di difficile collegamento, ogni forma di divario digitale e garantire prestazioni adeguate sull'intero territorio regionale.

6. Le infrastrutture realizzate adottano, di volta in volta, le tecnologie più idonee, anche con lo scopo di sperimentare e di accrescere il patrimonio di conoscenze regionali.

7. La Regione coordina lo sviluppo della rete regionale delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna anche attraverso:

a) la promozione di un centro di alta competenza per supportare lo sviluppo integrato della rete e dei servizi, in coordinamento con le strutture tecniche degli enti locali;

b) la collaborazione con le pubbliche amministrazioni locali e centrali;

c) i comitati di gestione degli accordi di programma quadro sottoscritti con gli enti locali.

8. Il centro di alta competenza di cui al comma 7, lettera a) è impegnato in prevalenza sulle seguenti funzioni:

a) di punto di competenza tecnologica della Regione nel settore delle reti, della sicurezza e delle applicazioni di base;

b) di centro operativo di supervisione e controllo della rete telematica regionale, e come tale svolge le necessarie funzioni di interfacciamento con il sistema nazionale pubblico di connettività;

c) di punto di progettazione e promozione dei servizi innovativi della pubblica amministrazione verso i cittadini e le imprese, in particolare, dei servizi per le «reti di imprese» dei distretti industriali, e dei servizi per le «reti civiche» nella regione.

Art. 10.

Gestione della rete regionale

1. La realizzazione, la fornitura e l'erogazione dei servizi di rete sarà realizzata nel rispetto della normativa comunitaria e della legislazione nazionale in materia, ai sensi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) e del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

2. La Regione, nel rispetto di quanto disposto all'art. 6 del decreto legislativo n. 259 del 2003, consente l'utilizzo da parte di organismi pubblici o soggetti privati delle proprie infrastrutture sulla base di apposite convenzioni, che possono prevedere, tra l'altro, un adeguato contributo a recupero degli oneri sostenuti dalla Regione.

3. Il Presidente della Regione, previa autorizzazione della giunta regionale nel rispetto di quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 259 del 2003, è autorizzato a costituire o partecipare, ai sensi di legge, ad una società per azioni per la fornitura della rete. La Regione conferisce nella società o trasferisce ad essa beni o complessi od universalità di beni, sia mobili che immobili, di cui la Regione stessa sia proprietaria.

4. Il capitale sociale della società di cui al comma 3 è inizialmente pari al limite legale minimo per la costituzione della società per azioni; alla società possono partecipare altri enti pubblici, fermo restando che, in ogni caso, la maggioranza del capitale sociale spetta alla Regione.

Art. 11.

Sviluppo del «territorio digitale»

1. La Regione opera per lo sviluppo omogeneo del «territorio digitale», promuovendo la collaborazione, anche in forme associate, per l'ampliamento e la gestione delle reti degli enti pubblici operanti in ambito regionale, coordinando l'integrazione della rete regionale dell'Emilia-Romagna nella rete nazionale delle pubbliche amministrazioni, dedicando specifici interventi e risorse all'assistenza tecnica e al sostegno finanziario delle iniziative degli enti del territorio.

2. Esistendone i presupposti di carattere economico o sociale, la Regione interviene, con le modalità di cui all'art. 10 anche direttamente, realizzando infrastrutture per particolari zone geografiche o per particolari categorie di utenti.

3. La realizzazione della rete regionale delle pubbliche amministrazioni rappresenta uno strumento di arricchimento e promozione dell'intero territorio, all'interno del quale si colloca il ruolo dei comuni nella veste di facilitatori per l'impegno a collaborare nella realizzazione delle reti cittadine (metropolitan area network) anche attraverso la messa a disposizione di eventuali asset disponibili e ritenuti idonei a raggiungere in modo capillare i potenziali utilizzatori.

4. La Regione promuove e favorisce la diffusione uniforme nel territorio, con particolare riguardo alle zone montane, dell'offerta di servizi di ICT commerciali, in special modo della copertura televisiva e della, telefonia mobile; può intervenire con incentivi perché gli operatori del mercato incrementino l'offerta in Regione.

Capo IV

SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE

Art. 12.

Patrimonio informativo pubblico

1. Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della privacy e delle forme di segreto, incluso il segreto d'ufficio, e nei limiti del diritto di accesso, l'insieme delle informazioni acquisite o prodotte nell'esercizio di pubbliche funzioni costituisce patrimonio comune per le attività istituzionali delle pubbliche amministrazioni e degli enti, associazioni o soggetti privati, che operano in ambito regionale per finalità di interesse pubblico. Nelle forme e con le modalità deliberate dalla giunta regionale, ai sensi dell'art. 26, nei limiti di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera i) della presente legge, tale patrimonio è aperto alla disponibilità ed al libero utilizzo di soggetti terzi. La Regione, con regolamento a norma di Statuto, nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia e dei livelli di tutela previsti nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), disciplina la cessione dei dati costitutivi del patrimonio informativo pubblico a privati ed enti pubblici economici.

2. In attuazione del principio di leale collaborazione e nel rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che operano in ambito regionale forniscono la disponibilità dei dati contenuti nei propri sistemi informativi, nei limiti previsti dall'art. 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003 assicurandosi reciproca assistenza e supporto per il trattamento dei dati medesimi finalizzato alla effettiva fruibilità per le rispettive attività istituzionali. Analogamente, le associazioni e i soggetti privati che operano in ambito regionale per finalità di interesse pubblico sono tenuti a fornire la disponibilità dei dati contenuti nei propri sistemi informativi, nei limiti previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2003. I soggetti pubblici e i soggetti privati di cui al presente comma sono tenuti a predisporre ogni atto che consenta o agevoli la comunicazione dei dati, fra cui un'adeguata informativa all'interessato e, ove previsto dalla legge, la richiesta dello specifico consenso, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003. Ai fini sopraindicati, in particolare, essi:

a) notificano alla Regione le basi informative, direttamente od indirettamente gestite per i propri compiti istituzionali;

b) classificano le basi informative a seconda che contengano dati accessibili a tutti, dati riservati per specifiche finalità, dati riservati esclusivamente ai titolari di diritti di accesso e di partecipazione, ovvero dati segreti, perché coperti da segreto d'ufficio o da specifica tutela legislativa;

c) si adoperano per garantire la maggiore accessibilità delle proprie basi di dati, tramite opportuni strumenti tecnologici tali da garantire l'integrità e l'autonoma gestione di ogni singolo ente e la produzione di rapporti con finalità statistiche ed informative;

d) si pongono nelle condizioni di avere la piena conoscenza del processo del trattamento dei dati così da effettuare verifiche per quanto concerne accesso, modifiche e utilizzo dei dati stessi. Ciò si ottiene sulla base di quanto previsto dalla direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003 (Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni).

3. La prestazione di assistenza, la fruizione di supporti tecnici e l'erogazione di contributi, incentivi ed altre forme di finanziamento concessi dalla Regione in attuazione delle finalità e degli obiettivi della presente legge sono subordinate all'effettivo adempimento degli obblighi e degli impegni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 13.

Il sistema informativo regionale (SIR)

1. Il SIR è costituito dal complesso delle basi di dati, dei servizi e delle procedure, finalizzati all'esercizio delle funzioni di governo, di programmazione, di legislazione e di amministrazione della Regione, ed al loro coordinamento con le attività degli enti pubblici operanti nel territorio regionale.

2. Il SIR è articolato nei diversi settori di intervento e per i differenti ambiti di conoscenze idonee ad una adeguata rappresentazione della realtà regionale, ivi inclusa la rilevazione grafica delle caratteristiche fisiche del territorio; il sistema è strutturato secondo una architettura unitaria dei servizi in rete e dei flussi informativi, ordinati con criteri di omogeneità, interoperabilità ed integrazione.

3. Per l'immissione ed il trattamento dei dati a scala infraregionale e locale, la Regione acquisisce la collaborazione delle Province, dei comuni, delle comunità montane e di altri enti pubblici, incluse le aziende sanitarie, anche sulla base di accordi che prevedono, in particolare, le modalità per l'alimentazione e l'aggiornamento dei flussi informativi, la corresponsione di contributi a fronte delle spese aggiuntive sostenute dall'ente per le attività destinate allo sviluppo del SIR, e le condizioni che garantiscano all'ente il ritorno del proprio apporto tramite l'estrazione e l'uso per propri fini dei dati a scala regionale del SIR.

Art. 14.

Progetti integrati

1. La Regione provvede alle intese istituzionali con le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali per l'integrazione nel SIR dei flussi informativi a scala nazionale e per l'utilizzo dei dati a scala regionale inclusi nei sistemi informativi da essi gestiti o posseduti.

2. La Regione interviene con progetti mirati all'accrescimento e alla valorizzazione del patrimonio pubblico di conoscenze; promuove e favorisce le intese istituzionali finalizzate a eliminare duplicazioni e ridondanze, a sviluppare servizi integrati e a superare gli ostacoli giuridici, operativi e burocratici all'integrazione dei servizi e allo scambio dei dati, al loro efficace utilizzo per finalità pubbliche e alla fruibilità da parte dei soggetti privati; cura, d'intesa con il sistema delle autonomie e delle aziende sanitarie, tenendo conto, per queste ultime, dell'accordo quadro tra il Ministro della Sanità, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per lo sviluppo del nuovo sistema informativo sanitario nazionale, la realizzazione di supporti e procedure informatiche per l'estrazione automatica da archivi, anche gestionali, ed il trattamento dei dati necessari ad integrare le basi informative del SIR e dei sistemi degli altri enti, nonché lo sviluppo e la gestione di applicazioni di comune interesse.

Art. 15.

Monitoraggio

1. La Regione istituisce un sistema di monitoraggio dei progetti informatici telematici in ambito regionale, finalizzato alla rilevazione dei dati tecnici, dei costi, delle caratteristiche funzionali ed operative e, più in generale, delle informazioni di interesse comune, che consentano la valutazione, anche tramite indicatori ricavati da analoghe esperienze, dei progetti in corso, la condivisione delle pratiche di eccellenza e la costituzione di una base di riferimento per la progettazione e l'implementazione di interventi futuri.

Capo V

NORME DI ORGANIZZAZIONE

Art. 16.

Criteri organizzativi delle strutture regionali

1. Le strutture amministrative e tecniche competenti per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge sono organizzate dalla giunta regionale tenendole distinte dalla funzione di programmazione, sviluppo e coordinamento generali, incardinata nella direzione generale competente.

2. La funzione di programmazione, sviluppo e coordinamento generali:

a) fornisce supporto alla programmazione delle iniziative per la società dell'informazione, provvedendo all'istruttoria dei documenti di pianificazione, assicurando il monitoraggio e controllo delle iniziative anche locali e settoriali;

b) dà supporto alle iniziative di altri enti, ne dà attuazione per quanto di competenza, ne assicura il monitoraggio e il controllo;

c) presidia la coerenza dell'architettura del sistema informativo regionale di cui all'art. 13, comma 1, assicurando l'unitarietà di impostazione delle funzioni tecniche settoriali incardinate nelle altre direzioni generali;

d) programma l'introduzione del software libero e open source e l'uso di formati di dati e protocolli di comunicazione aperti e/o liberi e degli standard indicati dagli enti internazionali preposti;

e) cura, nell'ambito della lettera b), lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture e dei servizi di garanzia, la progettazione e la realizzazione dei progetti trasversali, gli standard generali di riferimento, l'assistenzatecnica e la collaborazione per lo sviluppo dei servizi e dei sistemi informativi settoriali e locali, anche su richiesta.

Art. 17.

Sedi di concertazione e partecipazione

1. La Regione attua la concertazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), con gli enti e i soggetti interessati, individuando come sedi di confronto:

a) le conferenze tra i rappresentanti degli enti interessati di cui all'art. 34, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), al fine di concludere accordi di programmi attuativi della Sresente legge;

b) il comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli Enti locali, di cui all'art. 6, comma 4;

e) la conferenza Regione-autonomie locali, di cui agli articoli 25 e seguenti della legge regionale n. 3 del 1999, che è chiamata ad esprimere pareri secondo quanto previsto dall'art. 30 della legge stessa.

Capo VI

SISTEMA REGIONALE DI NEGOZIAZIONE TELEMATICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 18.

Razionalizzazione degli acquisti regionali

1. La Regione promuove un sistema di acquisto mediante procedure informatizzate (e-procurement) per la razionalizzazione della spesa per l'approvvigionamento di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 19, comma 5.

2. Mediante lo sviluppo di modalità informatiche e telematiche di negoziazione nell'ambito del SIR, il sistema tende:

a) a contenere la spesa, anche attraverso la definizione delle procedure di selezione dei fornitori, l'aggregazione e la standardizzazione della domanda, il monitoraggio dei consumi, lo sviluppo della concorrenza e l'adeguamento degli standard di qualità agli effettivi fabbisogni;

b) a semplificare il processo di acquisto interno;

c) a garantire l'autonomia nella pianificazione dei fabbisogni, nella emanazione degli ordini di acquisto e nel controllo dei consumi;

d) ad assicurare la trasparenza del mercato degli appalti pubblici di servizi e forniture, stimolando l'ordinato sviluppo delle capacità concorrenziali;

e) a perseguire la valutazione comparativa tecnica ed economica tra le diverse soluzioni disponibili nel mercato tenendo conto della rispondenza alle proprie esigenze, ma anche della possibilità di poter sviluppare programmi informatici specifici e del riuso da parte di altre amministrazioni dei programmi informatici appositamente sviluppati.

3. A tal fine sono introdotti:

a) un sistema di negoziazione per gli acquisti di beni e servizi standardizzabili secondo le esigenze comuni, realizzato anche attraverso la stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 21;

b) procedure telematiche di acquisto di beni e servizi, realizzate sia attraverso gare telematiche, sia attraverso il mercato elettronico regionale, fermo restando che, in assenza di specifiche disposizioni emanate dalla Regione, si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 (Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi).

Art. 19.

Costituzione della struttura regionale di acquisto

1. La promozione del sistema è affidata ad un'agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici e più in generale alle disposizioni del presente capo, sono affidate ad un'agenzia regionale dotata di personalità giuridica, che il Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, è autorizzato a costituire ai sensi del titolo IV, capo I della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).

2. L'agenzia ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. L'agenzia opera con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento della propria missione. Il bilancio dell'agenzia è allegato al bilancio della Regione.

3. La Regione espleta funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti dell'agenzia secondo le modalità specificate dalla convenzione di cui all'art. 23.

4. L'agenzia ha ad oggetto lo svolgimento delle attività di cui all'art. 18, comma 3, lettere a) e b) oltre che delle attività previste dal presente capo. La modalità inerente la gestione centralizzata degli acquisti di beni e servizi sarà adottata con particolare riferimento alla fornitura di beni e servizi di serie, standardizzati, fungibili e validati dai destinatari.

5. L'agenzia svolge la propria attività in favore:

a) della Regione e degli enti regionali, quali le agenzie, le aziende e gli istituti, anche autonomi e, in generale, gli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati, purché privi di personalità giuridica privatistica, nonché di loro consorzi ed associazioni, ed inoltre degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale;

b) degli enti locali, nonché degli enti, delle aziende e degli istituti, anche autonomi, delle istituzioni, delle società e in generale degli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, nonché di loro consorzi ed associazioni, e inoltre degli istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti e operanti nel territorio regionale.

6. L'agenzia espleta, in via esclusiva, attività di interesse generale e di servizio nei confronti dei soggetti di cui al comma 5 del presente articolo, operando per conto oppure in nome e per conto degli stessi in qualità di stazione appaltante.

7. La giunta, in collaborazione con l'agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici e con le organizzazioni di categoria, promuove la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di e-procurement delle pubbliche amministrazioni.

8. L'agenzia può prestare i propri servizi anche in favore di altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi di diritto pubblico comunque denominati, anche appartenenti ad altre regioni.

Art. 20.

Trasformazione in società per azioni

1. Sulla base dei risultati conseguiti nel consolidamento del sistema di razionalizzazione degli acquisti e anche a seguito della presentazione della relazione di cui all'art. 24, il Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, è autorizzato a trasformare l'agenzia di cui all'art. 19 in società per azioni avente ad oggetto sociale esclusivamente la gestione del sistema e lo svolgimento delle attività di cui all'art. 18 e più in generale alle disposizioni del presente capo nonché le relative attività strumentali.

2. Il capitale sociale è inizialmente pari al limite legale minimo per la costituzione delle società per azioni; alla società possono partecipare altri enti pubblici, fermo restando che, in ogni caso, la maggioranza del capitale sociale spetta alla Regione.

3. La costituzione della società comporta, secondo le disposizioni adottate con provvedimento approvato dalla giunta regionale, il trasferimento ad essa dei rapporti giuridici, dei beni e delle dotazioni strumentali dell'agenzia.

4. La Regione può conferire nella società o trasferire ad essa beni strumentali, di cui la Regione stessa sia proprietaria, funzionali all'espletamento dell'oggetto sociale.

5. Si applicano alla società le disposizioni di cui all'art. 19, commi 5, 6 e 8.

Art. 21.

Funzionamento del sistema di acquisto centralizzato

1. La struttura regionale di acquisto stipula, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria e nazionale per la fornitura di beni e servizi a pubbliche amministrazioni, convenzioni-quadro con le quali l'impresa prescelta si impegna ad eseguire, ai prezzi ed alle altre condizioni ivi previsti, contratti conclusi a seguito della semplice ricezione da parte della medesima impresa degli ordinativi di fornitura emessi dalle Amministrazioni che ne hanno obbligo o facoltà ai sensi del presente articolo; dette convenzioni, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, indicano il limite massimo della durata nel tempo e della quantità dei beni e dei servizi oggetto delle stesse.

2. I soggetti di cui all'art. 19, comma 5, lettera a) sono obbligati ad utilizzare le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. I soggetti di cui all'art. 19, comma 5, lettera b) hanno facoltà di aderire alle convenzioni di cui al comma 1; in particolare, tali soggetti possono aderire a singole convenzioni attraverso l'emissione di ordinativi di fornitura, ove di volta in volta ne ravvisino l'opportunità, ovvero possono aderire al sistema delle convenzioni con provvedimento di portata generale, ferma restando la necessità di emettere ordinativi di fornitura per il perfezionamento dei singoli acquisti.

4. La struttura regionale di acquisto può svolgere per beni e servizi non ricompresi in convenzioni operative la funzione di stazione appaltante per conto ovvero in nome e per conto di uno o più dei soggetti di cui all'art. 19, comma 5, lettere a) e b), che ne facciano specifica richiesta.

Art. 22.

Procedure telematiche di acquisto

1. La struttura regionale di acquisto provvede a rendere operativo il sistema regionale di gare telematiche e a gestire le relative procedure di scelta del contraente per l'acquisto di beni e servizi in quantità, con specifiche qualitative e per esigenze predeterminate, anche aggregando richieste omogenee provenienti da enti diversi.

2. La struttura regionale di acquisto cura l'incremento dei soggetti operanti nell'ambito del mercato elettronico regionale, selezionando i fornitori anche in considerazione dei diversi settori merceologici.

3. Nell'ambito dei rapporti di servizio di cui all'art. 23, la struttura regionale di acquisto è autorizzata a consentire l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione regionale ai soggetti di cui all'art. 19, comma 5, lettere a) e b) che ne facciano specifica richiesta, previa definizione delle relative modalità e condizioni.

Art. 23.

Rapporti di servizio

1. I rapporti di servizio tra la Regione e la struttura regionale di acquisto sono regolati da apposite convenzioni operative.

2. Le convenzioni operative hanno una durata massima di trenta mesi, sono attuate tramite accordi di servizio, specificano gli obiettivi di sviluppo del sistema, anche con riferimento ai diversi settori merceologici e di spesa, gli indicatori di risultato e gli incentivi per il conseguimento degli stessi, nonché il sistema di finanziamento della gestione, con modalità che garantiscano, anche attraverso appropriate forme di partecipazione degli utenti agli oneri di gestione, l'equilibrio di bilancio della struttura stessa.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24.

Clausola valutativa

1. Con cadenza biennale, la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti in termini di potenziamento delle infrastrutture di rete e di sviluppo del sistema informativo regionale. La relazione è presentata alla commissione consiliare competente in materia e deve contenere risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) in che misura la connessione a banda larga è operativa e diffusa fra le pubbliche amministrazioni operanti sul territorio regionale;

b) quali forme di divario digitale esistono nell'accesso alla rete e quali iniziative si intende realizzare per superarle;

c) in che misura le pubbliche amministrazioni collegate alla rete sfruttano le potenzialità del sistema informativo regionale per condividere e scambiarsi informazioni contenute in banche dati gestite singolarmente;

d) quali cambiamenti ha prodotto lo sviluppo delle tecnologie d'informazione e comunicazione, promosso dalla Regione, nel mercato dei servizi di connettività e a valore aggiunto;

e) in che misura la costituzione di una struttura regionale di acquisto di cui all'art. 19, ha modificato le modalità di approvvigionamento di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni;

f) quali opinioni hanno esperti e operatori del settore in merito all'efficacia degli interventi previsti nella legge nel potenziare le infrastrutture di rete e nel promuovere l'utilizzo del sistema informativo regionale.

2. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

3. Per svolgere le analisi necessarie a rispondere ai quesiti elencati al comma 1 sono stanziati adeguate risorse.

Art. 25.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base o nell'ambito di quelle esistenti e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

2. Per quanto concerne la concessione di incentivi e contributi, comunque definiti, previsti dalla presente legge, la giunta regionale stabilisce con propri atti entità, criteri e modalità per l'attribuzione degli stessi.

Art. 26.

Direttive tecniche di attuazione

1. La giunta regionale emana direttive tecniche agli enti pubblici in ordine:

a) alle modalità di acquisizione e scambio di dati tra enti pubblici e di acquisizione di dati da parte dei soggetti privati contenenti, in particolare, l'individuazione degli enti di riferimento per ciascuna base-dati inclusa, nel sistema informativo regionale, le specifiche tecniche comuni, le regole di standardizzazione dei dati necessarie per la gestione integrata dei sistemi in fete, le modalità di riorganizzazione dei flussi informativi su base regionale;

b) alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi dove stabilisce, in particolare, le condizioni per l'inserimento degli enti nel sistema comune di gestione delle reti, nonché le norme tecniche ed organizzative per la gestione sicura delle reti e per l'accesso ai servizi forniti.

Art. 27.

Coordinamento normativo e abrogazioni

1. La presente legge si applica anche riguardo a tutti i sistemi informatici dei diversi settori della Regione. Le disposizioni di legge regionale che prevedono norme di organizzazione relative a tali sistemi sono coordinate con le previsioni della presente legge mediante appositi atti della giunta regionale.

2. È abrogata la legge regionale 26 luglio 1988, n. 30 (Costituzione del sistema informativo regionale), ad eccezione dei commi 5 e 6 dell'art. 14.

Art. 28.

Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di istituzione dell'agenzia di cui all'art. 19, la direzione generale «Organizzazione, sistemi informativi e telematica» provvede al coordinamento delle iniziative e all'implementazione del progetto di razionalizzazione degli acquisti, anche attraverso iniziative sperimentali di acquisto, in base a quanto previsto dal capo VI.

2. I procedimenti attivati a norma della legge regionale n. 30 del 1988 che risultano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi e attuati secondo quanto disposto dalla medesima legge regionale.

Art. 29.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla a farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 24 maggio 2004

ERRANI

04R0362

REGIONE MOLISE**LEGGE REGIONALE 26 aprile 2004, n. 10.****Istituzione del Museo regionale dell'emigrazione «Arturo Giovannitti».**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 9 del 30 aprile 2004*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del Museo

1. È istituito, a Campobasso, il museo regionale dell'emigrazione «Arturo Giovannitti», di seguito denominato: «Museo».

2. Il museo ha lo scopo di raccogliere e organizzare strumenti, documentazioni e testimonianze per una completa conoscenza della storia dell'emigrazione molisana nel mondo, nonché per favorire l'intercambio culturale, economico, turistico, linguistico e conosciuto fra la comunità regionale e le comunità molisane in Italia e nel mondo.

3. Il museo, anche ai fini dell'individuazione della sede, coordina la sua attività con le amministrazioni locali provinciali e con gli enti pubblici e privati interessati al fenomeno migratorio attraverso accordi di programma.

Art. 2.

Finalità del museo

1. Il Museo è l'ente permanente preposto alla ricerca, allo studio, all'elaborazione ed alla realizzazione di iniziative legate alle problematiche dell'emigrazione molisana e dell'immigrazione verso il Molise.

2. Funzione generale del museo è quella di concorrere al recupero della memoria storica ed etnografica della comunità regionale in Italia ed all'estero e di realizzare, attraverso testimonianze documentarie, fotografiche, iconografiche e strumentali, esposizioni permanenti ed attività di ricerca e di didattica, la maggiore integrazione possibile fra le comunità nazionali e le comunità molisane nel mondo.

3. Il museo, nei limiti del bilancio, finanziaria e sosterrà i musei comunali dell'emigrazione. Contributi possono essere concessi all'Università degli studi del Molise ed altri istituti di ricerca scientifica molisana per finanziare progetti di scambio di studenti con altri atenei e centri di ricerca universitaria di altre nazioni ove sia documentata la presenza dell'emigrazione molisana.

Art. 3.

Autonomia del museo

1. Il museo è ente regionale dotato di autonomia amministrativa e contabile ed è retto da uno statuto predisposto ed approvato dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

2. Lo statuto regola l'organizzazione ed il funzionamento dell'ente, riservando a specifico regolamento la disciplina giuridica in ordine al patrimonio, al personale ed alla contabilità. Il regolamento articolerà i vari campi di attività e potrà prevedere altresì le modalità per il sostegno ai musei comunali, al «Museo itinerante» ed all'istituzione del «Premio internazionale Arturo Giovannitti».

3. Al museo sono garantite autonomia amministrativa e contabile, nonché la dotazione di personale regionale e di mezzi tecnici finanziari e di gestione per il raggiungimento dei fini preposti a tutela e valorizzazione del patrimonio custodito.

4. Il museo può ricevere donazioni da enti e da privati cittadini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Esso può, altresì, concordare, per la valorizzazione dei suoi scopi istituzionali, interventi di enti pubblici, istituti finanziari, enti economici, imprenditori privati, associazioni o enti culturali, fondazioni o università.

Art. 4.

Organi del museo

1. Sono organi del museo:

- a) il direttore;
- b) il comitato scientifico.

Art. 5.

Il direttore

1. La direzione del museo è affidata al direttore nominato dal consiglio regionale, con le procedure previste dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 16, tra le personalità che si siano distinte nello studio e nella ricerca del settore dell'emigrazione, della ricerca storica, dello studio di materie inerenti l'etnografia e nelle attività culturali.

Il direttore dura in carica l'intera legislatura e può essere riconfermato; la giunta regionale ne determina il relativo trattamento economico.

2. Il direttore del museo ha la rappresentanza legale dell'ente, adotta gli atti necessari a garantire la gestione, firma gli accordi di programma, è responsabile della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, garantisce l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, presenta alla giunta regionale lo schema di statuto del museo ed ogni sua modifica.

3. Il direttore, previa diffida formale, può essere revocato dalla giunta regionale per gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, per persistenti inadempienze in relazione ad atti dovuti, per gravi irregolarità nell'azione amministrativa, per la persistenza di risultati negativi, imputati al suo carico, conseguiti nella gestione del Museo o nell'attuazione delle iniziative previste. In caso di assenza, impedimento, decadenza o cessazione per qualsiasi causa, il direttore è sostituito temporaneamente dal dirigente o funzionario più alto in grado in servizio presso il Museo.

Art. 6.

Il comitato scientifico

1. È istituito, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il comitato scientifico. I membri del comitato scientifico sono scelti tra studiosi e rappresentanti delle problematiche dell'emigrazione e durano in carica per l'intera legislatura.

2. Il comitato scientifico è composto:

- a) dall'assessore regionale ai «Molisani nel mondo»;
- b) da tre membri eletti dal consiglio regionale, con voto limitato a due, nominati nel rispetto delle procedure previste dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 16;
- c) dal direttore del Museo;
- d) da tre membri designati dalla consulta regionale dell'emigrazione in rappresentanza della componente europea e della componente extraeuropea;
- e) da un membro designato dall'Istituto regionale di studi storici del Molise;
- f) da un membro designato dall'Università degli studi del Molise.

3. Il comitato scientifico è presieduto dall'assessore regionale ai «Molisani nel mondo» in caso di sua assenza o impedimento è presieduto dal membro più anziano tra quelli eletti dal consiglio regionale.

4. Il comitato scientifico ha il compito di:

- a) esprimere parere sullo schema di statuto e sulle sue modifiche;
- b) elaborare proposte e programmi specifici di attività del Museo;
- c) esprimere parere sulle proposte di attività presentate dal direttore del museo e ogni volta che il parere stesso sia richiesto dal direttore del museo;
- d) promuovere la conferenza programmatica annuale per la redazione dei piani annuale e triennale di attività del museo da sottoporre all'approvazione della giunta regionale, sentita la competente commissione permanente del consiglio regionale.

5. Alle riunioni del comitato scientifico possono essere invitati esperti e specialisti con particolari competenze sui temi in discussione, nonché rappresentanti degli enti locali e rappresentanti di amministrazioni ed enti pubblici territoriali, nazionali ed internazionali o privati che della materia siano rappresentativi.

6. Ai membri del comitato scientifico è riconosciuta una indennità pari ad € 100,00 per ogni seduta e per un massimo di quindici sedute annue. Ad essi spettano inoltre i rimborsi delle spese di viaggio, ed eventualmente di missione, nelle misure previste per i dirigenti regionali.

Art. 7.

Adempimenti amministrativi

1. I bilanci ed i consuntivi dell'ente sono sottoposti all'approvazione del consiglio regionale, salve diverse competenze previste dallo statuto regionale.

2. Sono sottoposti all'approvazione della giunta regionale esclusivamente i seguenti atti fondamentali del Museo:

- a) pianta organica e sue variazioni;
- b) regolamenti di organizzazione e di contabilità;

c) altri regolamenti dell'ente;

d) status giuridico ed economico del direttore.

3. Il controllo, di cui al punto a) del comma precedente è esercitato mediante intervento dell'atto di approvazione o di diniego di approvazione entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali l'atto s'intende approvato.

4. Al museo è assegnato per il suo funzionamento personale dipendente della Regione.

5. Per specifici progetti possono essere stipulati contratti d'opera ed instaurati rapporti di consulenza professionale regolati dalle norme di diritto privato.

Art. 8.

Finanziamenti del museo

1. Le entrate del museo sono costituite:

- a) da un fondo annuale assegnato dalla Regione per il suo funzionamento e da altri stanziamenti eventualmente in suo favore disposti;
- b) da contributi e da donazioni indicate dall'art. 3, comma 4;
- c) dagli introiti derivanti dall'eventuale vendita di servizi.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge troveranno, per l'esercizio finanziario 2004, copertura finanziaria nella U.P.B. 302 «Rapporti con i molisani nel mondo».

2. Per gli esercizi successivi si provvederà con le relative leggi di approvazione del bilancio, mediante istituzione di apposita U.P.B. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 26 aprile 2004

IORIO

04R0358

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2004, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1990, n. 12, recante: «Norme in materia di Polizia locale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 10 del 15 maggio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1990, n. 12

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale 5 marzo 1990, n. 12, è inserito il seguente articolo:

«Art. 14-bis (*Decorazioni*) — 1. Al personale addetto ai servizi di Polizia municipale operante sul territorio regionale sono conferite, in relazione alla durata del servizio prestato, le decorazioni nell'ordine di seguito elencato:

- a) medaglia e nastrino di lungo comando, diversificato in tre fogge rispettivamente per dieci, quindici e venti anni di comando presso i servizi di Polizia municipale, come descritti negli allegati «A» ed «A1»;

b) medaglia e nastrino di anzianità di servizio, diversificato in tre fogge rispettivamente per sedici, venticinque e quaranta anni di servizio presso i servizi di Polizia municipale, come descritti negli allegati «B» e «BI»;

c) croce e nastrino per meriti speciali per gli operatori della Polizia municipale distintisi in servizio per azioni encomiabili sul piano sociale o professionale connotate da particolari doti di alto valore, come descritti negli allegati «C» e «CI»;

d) medaglia e nastrino per eventi particolari, identici con apposto atto del Presidente della giunta regionale.

2. I nastrini sono portati sulle uniformi di servizio sopra il taschino superiore sinistro della giacca dell'uniforme ordinaria estiva o invernale. Le medaglie sono portate nella stessa posizione dei nastrini sulla giacca dell'alta uniforme estiva o invernale.

3. Le decorazioni di lungo comando e di anzianità di servizio sono assegnate dall'Amministrazione di appartenenza su segnalazione del Comando presso il quale l'operatore è in servizio, previo computo dei periodi di comando e/o servizio, anche cumulativo se riferito a servizi resi presso diversi enti locali.

4. La croce per meriti speciali è conferita dal Presidente della Regione. Le segnalazioni alla presidenza della giunta regionale possono pervenire entro il 31 dicembre di ciascun anno:

- a) dall'amministrazione di appartenenza,
- b) dalle associazioni professionali di categoria;
- c) dalle associazioni sindacali e di categoria;
- d) da almeno cinquanta operatori di Polizia locale;
- e) da almeno cinquecento cittadini.

Art. 2.

Istituzione della giornata regionale per l'attribuzione delle onorificenze

1. Dopo l'art. 14-bis della legge regionale 5 marzo 1990, n. 12 è inserito il seguente articolo:

«Art. 14-ter (*Istituzione della giornata regionale per l'attribuzione delle onorificenze*). — 1. È istituita il 20 gennaio di ogni anno la Giornata regionale per l'attribuzione delle onorificenze agli appartenenti alla Polizia locale distintisi per meriti particolari.»

(*Omissis*)

04R0360

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2004, n. 1.

Disciplina dell'istituto del referendum nella Regione siciliana e norme sull'iniziativa legislativa popolare e dei consigli comunali o provinciali.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 7 del 13 febbraio 2004)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
FINALITÀ

Art. 1.

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 13-bis dello statuto, disciplina l'istituto del referendum nella Regione Sicilia.

2. Disciplina, altresì, in attuazione dell'art. 12, comma 2, dello statuto l'iniziativa legislativa popolare e dei consigli comunali o provinciali.

TITOLO II

REFERENDUM ABROGATIVO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2.

Richiesta e votazione referendaria

1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale è indetto a seguito di richiesta di almeno cinquantamila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni siciliani o di tre consigli provinciali rappresentativi di almeno il quindici per cento degli abitanti della Regione secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale o di quaranta consigli comunali rappresentativi di almeno un decimo degli abitanti della Regione secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale.

2. Il referendum non può essere richiesto sulle seguenti leggi regionali:

- a) leggi tributarie e di bilancio;
- b) leggi di cui all'art. 17-bis dello statuto;
- c) leggi o disposizioni di legge connesse al funzionamento degli organi statutari della Regione;
- d) leggi o disposizioni di legge che rinviino, per la loro disciplina ed attuazione, al regolamento e agli atti interni degli organi dell'assemblea regionale siciliana;
- e) leggi sull'organizzazione e sul personale dell'amministrazione regionale;
- f) leggi di recepimento della normativa comunitaria;
- g) leggi in materia di attività internazionale della Regione.

3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere l'assemblea regionale siciliana.

4. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

5. L'iniziativa referendaria non può essere esercitata nell'anno anteriore alla scadenza dell'assemblea regionale e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione dell'assemblea stessa.

6. Non può formare oggetto di iniziativa referendaria un quesito che sia già stato dichiarato inammissibile, se non è trascorso almeno un anno dalla dichiarazione di inammissibilità.

Art. 3.

Quesito referendario

1. Il quesito referendario, che si intende sottoporre alla votazione popolare, consiste nella formula:

«volete che sia abrogato/a ...» seguita dalla indicazione della data, del numero e del titolo della legge sulla quale il referendum è richiesto.

2. Qualora si richieda il referendum per la abrogazione parziale, nella formula indicata al comma 1 deve essere inserita anche l'indicazione del numero dell'articolo o degli articoli sui quali il referendum sia richiesto.

3. Qualora si richieda il referendum per la abrogazione di parte o di uno o di più articoli di legge, oltre all'indicazione della legge e dell'articolo di cui ai commi 1 e 2, è inserita l'indicazione del comma ed è, altresì, integralmente trascritto il testo delle disposizioni di legge delle quali sia proposta l'abrogazione.

4. Il quesito contiene inoltre la sintesi dell'oggetto del referendum per favorire la chiarezza e l'univocità del quesito e dimostrare l'omogeneità e la coerenza delle disposizioni oggetto del referendum. La sintesi, che forma parte integrante del quesito, è premessa alla formula di cui al comma 1.

5. Può essere omessa la sintesi del quesito quando le altre indicazioni di per sé soddisfino le esigenze di chiarezza e univocità del quesito.

6. Il quesito è formulato in termini semplici e chiari ed è riferito a problemi omogenei e ben individuati. Le disposizioni oggetto della stessa istanza di *referendum* rispondono a criteri di omogeneità e coerenza, ma possono essere contenute in diversi atti legislativi.

Art. 4.

Presentazione del quesito di iniziativa popolare

1. Al fine di raccogliere le firme di almeno cinquantamila elettori necessarie a promuovere la richiesta prevista dall'art. 2, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione, presso la segreteria della commissione regionale per il *referendum*, di cui all'art. 8 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14, la cui nuova denominazione è la seguente «Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa legislativa». Essi depositano presso la segreteria della commissione:

a) il testo del quesito referendario, in tre esemplari, come precisato dall'art. 3, su fogli recanti in calce le firme dei promotori, corredate delle indicazioni ed autenticate a norma dell'art. 6;

b) una relazione illustrativa della proposta di *referendum* abrogativo, in tre esemplari;

c) i certificati, anche collettivi, comprovanti l'iscrizione dei promotori nelle liste elettorali di un comune della Regione;

d) i fogli da vidimare, occorrenti per la raccolta delle firme necessarie alla consultazione referendaria che si intende promuovere, contenenti le indicazioni di cui all'art. 5, comma 1.

2. Il presidente della commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa legislativa, o un suo delegato, svolge la funzione di responsabile del procedimento, avvalendosi della segreteria di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14.

3. All'atto della redazione del verbale di cui al comma 5, i promotori indicano anche i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti di tre persone alle quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di *referendum*.

Tali incaricati:

a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;

b) intervengono personalmente nelle fasi del procedimento stesso;

c) esercitano le azioni e le altre iniziative a tutela del *referendum*. In mancanza di precisazioni diverse, da riportarsi nel verbale, si intende che gli incaricati possano agire disgiuntamente.

4. Tutte le comunicazioni agli incaricati di cui al comma 3 sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Il responsabile del procedimento redige il verbale che certifica l'avvenuto deposito, rilasciandone copia ai promotori e trasmette un esemplare dei documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 al presidente dell'assemblea regionale e al Presidente della Regione.

Art. 5.

Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme

1. Le firme per la richiesta di *referendum* popolare sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma del comma 2. Ciascun foglio da vidimare contiene, stampato in epigrafe, il testo del quesito referendario come determinato dall'art. 3. Il formato dei fogli è libero. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli su cui è stampato il quesito referendario.

2. Entro venti giorni dal deposito di cui al comma 5 dell'art. 4, il responsabile del procedimento:

a) procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma;

b) dà notizia dell'avvenuta vidimazione agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 4, uno almeno dei quali provvede al ritiro dei fogli. Della consegna dei fogli vidimati è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale.

Art. 6.

Raccolta delle firme

1. L'elettore appone sui fogli vidimati, in calce al quesito referendario, la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate nulle.

2. Le firme di cui al comma 1 devono essere autenticate, a pena di nullità. Sono competenti per l'autenticazione:

a) tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni;

b) i deputati regionali che abbiano dichiarato per iscritto la loro disponibilità al presidente dell'assemblea regionale.

3. L'autenticazione reca l'indicazione della data in cui è effettuata e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio, nel rispetto delle competenze indicate al comma 2. In tal caso essa deve indicare il numero di firme complessivamente autenticate.

4. Le firme sono presentate raggruppate per comune d'iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori.

5. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione delle firme dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma.

6. L'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione è comprovata dai relativi certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori. I sindaci o loro delegati rilasciano tali certificati entro 48 ore dalla richiesta.

Art. 7.

Esame di regolarità della richiesta di referendum

1. Le sottoscrizioni per la presentazione della richiesta di *referendum* sono raccolte ed autenticate entro i novanta giorni successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fa fede la data di autenticazione delle firme.

2. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, i fogli contenenti le firme sono depositati presso la segreteria della commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa legislativa, a cura di almeno uno degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 4. Ai fogli sono allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali. Il termine di venti giorni è stabilito a pena di decadenza. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal responsabile del procedimento ed è comunicata agli incaricati stessi. Del deposito è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale in cui sono raccolte le dichiarazioni, che i depositanti sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità in ordine:

a) al numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1 e depositate;

b) alla regolarità delle autenticazioni delle sottoscrizioni;

c) alla regolarità delle certificazioni;

d) alla assenza di firme doppie.

3. Entro quaranta giorni dal deposito di cui al comma 2 il responsabile del procedimento verifica:

a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati e se tali firme sono almeno cinquantamila;

b) se almeno cinquantamila delle firme di cui alla lettera a) risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1;

c) se almeno cinquantamila delle firme di cui alla lettera b) sono autenticate secondo quanto disposto dall'art. 6;

d) se almeno cinquantamila delle firme di cui alla lettera c) sono corredate del certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un comune della Regione.

4. Sono dichiarate nulle dal responsabile del procedimento le firme:

a) prive delle indicazioni di cui al comma 1 dell'art. 6, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto dalla stessa norma;

b) autenticate oltre il termine di cui al comma 1;

c) non regolarmente autenticate, o non corredate della certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione.

5. Con apposito verbale il responsabile del procedimento dà atto del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 3 e 4 e delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso alla commissione di cui al comma 2 ed è comunicato agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 4.

6. La richiesta di *referendum* abrogativo è dichiarata invalida, in quanto irricevibile, nel caso in cui al momento del deposito di cui al comma 2, o successivamente per effetto dei riscontri di cui ai commi 3 e 4, il numero delle firme validamente autenticate e corredate di certificazione di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione sia inferiore a cinquantamila.

7. Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 5 e sulla base dei dati in esso contenuti, la commissione di cui al comma 2 delibera sulla regolarità della richiesta di *referendum* abrogativo. La deliberazione è trasmessa in copia, entro cinque giorni dalla data di adozione, a cura del responsabile del procedimento, agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 4. Qualora la richiesta di *referendum* sia dichiarata irregolare, la relativa deliberazione è trasmessa al presidente dell'assemblea regionale ed al Presidente della Regione.

8. Qualora la richiesta di *referendum* abrogativo sia dichiarata regolare, la relativa deliberazione, nonché la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'esame di cui all'art. 9, è inviata a cura del responsabile del procedimento alla segreteria generale dell'assemblea regionale per l'inoltro alla commissione di garanzia di cui all'art. 8.

Art. 8.

Commissione di garanzia per i procedimenti referendari

1. È istituita la commissione di garanzia per i procedimenti referendari con il compito di giudicare l'ammissibilità delle istanze di *referendum* abrogativo, di dichiarare la procedibilità definitiva dei *referendum* e di rendere i pareri di cui alla presente legge.

2. La commissione ha la durata della legislatura. I suoi componenti possono essere confermati in carica una sola volta.

3. La commissione è composta da:

- a) il presidente dell'assemblea regionale siciliana, che la presiede;
- b) l'avvocato generale della Regione;

c) tre professori di ruolo di materie giuridiche presso le tre università degli studi siciliane, indicati ciascuno dai tre rettori delle suddette università;

d) quattro avvocati abilitati all'esercizio della professione presso le giurisdizioni superiori, indicati ciascuno dai presidenti degli ordini forensi aventi sede presso le quattro Corti d'appello della Sicilia.

4. La commissione delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. Ai componenti della commissione di garanzia, di cui alle lettere c) e d) del comma 3, sono dovuti i compensi stabiliti all'inizio di ogni legislatura con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro trenta giorni dall'inizio della legislatura medesima.

6. La commissione di garanzia si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, degli uffici dell'assemblea regionale.

7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 25 migliaia di euro, cui si fa fronte con le disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo n. 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

8. Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 la spesa, valutata in cinquanta migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

Art. 9.

Ammissibilità del quesito referendario e procedibilità definitiva del referendum

1. La commissione di garanzia di cui all'art. 8 valuta l'ammissibilità della richiesta di *referendum* abrogativo entro i trenta giorni successivi al ricevimento della deliberazione di regolarità della richiesta di *referendum* di cui all'art. 7, pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito:

- a) all'oggetto materiale del *referendum*, accertando che il quesito riguarda leggi regionali;
- b) al rispetto dei limiti, dei divieti e delle condizioni posti dall'art. 2;

c) alla chiarezza ed all'univocità del quesito, come definito all'art. 3;

d) all'omogeneità ed alla coerenza delle disposizioni oggetto del quesito.

2. Ai fini della ammissibilità la commissione verifica, inoltre, che in caso di risultato positivo del *referendum* non si produca il venire meno di normative a contenuto costituzionalmente o statutariamente vincolato od obbligatorio o dileggi statali di attuazione di normativa comunitaria o di altri obblighi internazionali.

3. Gli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 4 sono informati, con almeno cinque giorni di anticipo, a cura della commissione, della riunione in cui la stessa avvierà l'esame del quesito. Hanno diritto di intervenire a tale riunione per essere ascoltati dalla commissione ed illustrare il quesito referendario. Possono produrre, nella stessa sede, relazioni e documenti, del cui esame la commissione deve dar conto nelle premesse della sua decisione. La commissione può convocare in ogni momento gli incaricati suddetti per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione. Qualora si riscontrassero vizi formali, la commissione assegna il termine di 48 ore per sanare le irregolarità riscontrate. Qualora la commissione deliberi l'inammissibilità del quesito, ne dà comunicazione ai soggetti di cui al comma 10.

4. Qualora si pronunci a favore dell'ammissibilità, la commissione di garanzia verifica inoltre:

a) se è intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, delle leggi o delle singole disposizioni cui si riferisce il *referendum*;

b) nel caso in cui sia intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, se essa è accompagnata da altra disciplina della stessa materia.

5. Nel caso sia intervenuta abrogazione totale della disciplina sottoposta a *referendum*, la commissione delibera l'improcedibilità del *referendum*.

6. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina sottoposta a *referendum*, la commissione verifica se le disposizioni rimaste in vigore devono essere sottoposte a *referendum*, procedendo, se necessario, alla eventuale modificazione del quesito. A tal fine la commissione acquisisce, con le modalità di cui al comma 3, il parere e le osservazioni degli incaricati.

7. In caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del *referendum*, la commissione riscontra se la nuova normativa ha modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti. A tal fine acquisisce, con le modalità di cui al comma 3, il parere e le osservazioni degli incaricati.

8. Se dal riscontro di cui ai commi 5 e 6 risulta che la nuova normativa modifica sostanzialmente la disciplina preesistente, la commissione delibera l'improcedibilità del *referendum*.

9. Se dal riscontro di cui ai commi 5 e 6 risulta che la nuova disciplina è sostanzialmente uguale a quella preesistente, la commissione decide la procedibilità del *referendum*, modificando per quanto necessario il quesito referendario.

10. Le decisioni di cui ai commi 5, 8 e 9 sono comunicate dal presidente dell'assemblea regionale, entro cinque giorni dalla loro adozione:

a) all'assemblea regionale siciliana;

b) agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 4;

c) al Presidente della Regione, che ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

Art. 10.

Richiesta del referendum da parte dei consigli provinciali o comunali

1. Le deliberazioni dei consigli provinciali o comunali contenenti il quesito referendario, come determinato dall'art. 3, sono trasmesse dai presidenti delle province o dai sindaci dei comuni interessati alla segreteria generale dell'assemblea regionale per l'inoltro alla commissione di garanzia di cui all'art. 8.

2. Il quesito referendario deve essere assolutamente identico in tutte le deliberazioni dei consigli provinciali o comunali. Le deliberazioni contenenti un quesito anche minimamente diverso sono considerate come distinte iniziative di *referendum*.

3. L'iniziativa referendaria si considera esercitata con la presentazione del quesito:

a) in caso di iniziativa esercitata da consigli provinciali, nel giorno in cui perviene alla segreteria generale dell'assemblea regionale l'ultima deliberazione di consiglio provinciale necessaria ad integrare il requisito di cui al comma 1 dell'art. 2;

b) in caso di iniziativa esercitata da consigli comunali, nel giorno in cui perviene alla segreteria generale dell'assemblea regionale l'ultima deliberazione di consiglio comunale necessaria ad integrare il requisito di cui al comma 1 dell'art. 2.

4. Tra la data della prima deliberazione di consiglio provinciale o comunale e quella dell'ultima deliberazione, necessaria ad integrare i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 2, non possono intercorrere più di novanta giorni.

5. Nelle deliberazioni i consigli provinciali o i consigli comunali indicano i nomi degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 4. I nomi degli incaricati devono essere gli stessi per tutti i consigli; in caso di difformità vale l'indicazione data dal consiglio comunale o provinciale che ha presentato la prima deliberazione.

6. La commissione di garanzia, accertata l'identità dei quesiti ai sensi del comma 2, svolge l'esame di ammissibilità, secondo quanto disposto dall'art. 9, commi 1, 2 e 3, entro i successivi trenta giorni.

7. Dopo la deliberazione di ammissibilità, il responsabile del procedimento riscontra che tutte le deliberazioni necessarie ad integrare i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 2 siano pervenute entro il termine di cui al comma 4. Quando il riscontro dà esito positivo e quindi eventualmente anche prima del decorso del termine sopra indicato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla commissione, che delibera la regolarità della proposta. Se il riscontro dà esito negativo, il responsabile del procedimento dichiara la decadenza dell'iniziativa.

8. Non si fa luogo a *referendum* qualora, in seguito alla revoca di una o più deliberazioni dei consigli provinciali o comunali, vengano a mancare, prima della dichiarazione di ammissibilità del quesito, le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 2.

9. Entro trenta giorni dalla delibera di regolarità di cui al comma 7, la commissione verifica la procedibilità definitiva del *referendum*, secondo quanto previsto dall'art. 9.

Capo II

SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Art. 11.

Indizione del referendum

1. I *referendum* abrogativi si svolgono in una tornata annuale. Il Presidente della Regione decreta entro il 15 marzo di ogni anno l'indizione dei *referendum* con riferimento a tutte le deliberazioni di procedibilità definitiva pervenute gli entro il 15 febbraio, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica tra il 15 aprile e il 30 giugno.

2. Il decreto del Presidente della Regione indica la data di svolgimento del *referendum* e riporta, per ogni *referendum*, i quesiti da sottoporre agli elettori.

3. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione, è notificato al presidente della Corte d'appello di Palermo, ai presidenti dei tribunali dei comuni capoluogo di provincia ed è comunicato ai sindaci.

4. Il Presidente della Regione dà inoltre notizia del decreto di indizione mediante manifesti, da affiggersi, a cura dei sindaci, almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione. I manifesti devono riportare integralmente il testo del quesito sottoposto a *referendum*.

5. Nel caso che nel corso dell'anno siano indetti *referendum* nazionali, il Presidente della Regione, previa intesa con il Ministro dell'interno, può disporre, con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4, che le consultazioni sui *referendum* concernenti leggi regionali siano contestuali a quelle relative ai *referendum* nazionali, fissando la relativa data, modificando quella eventualmente già fissata, anche al di fuori del periodo previsto dal comma 1. In tal caso restano valide, in quanto possibile, le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai comuni per lo svolgimento del *referendum*; esse sono individuate con decreto del Presidente della Regione.

Art. 12.

Concentrazione di istanze referendarie

1. Con il decreto di indizione del *referendum*, previsto dall'art. 11, il Presidente della Regione, su conforme parere della commissione di garanzia di cui all'art. 8, dispone la concentrazione in un unico *referendum* delle istanze che presentano uniformità o analogia di materia.

2. Il Presidente della Regione, su conforme parere della commissione di cui al comma 1:

a) apporta al testo delle istanze da concentrare le correzioni eventualmente necessarie od opportune per rendere chiaro il quesito da porre agli elettori;

b) stabilisce, se necessario od opportuno, un nuovo testo della sintesi del quesito referendario, ai fini di cui al comma 4 dell'art. 3.

3. La commissione è tenuta ad esprimere i pareri di cui ai commi 1 e 2 entro dieci giorni dalla richiesta.

Art. 13.

Norme di raccordo del procedimento referendario regionale con quello nazionale

1. Quando le consultazioni sui *referendum* abrogativi concernenti disposizioni regionali si effettuano contestualmente a quelle relative ai *referendum* nazionali, si applicano le procedure e i termini previsti dalla legislazione statale e dal presente articolo.

2. Le operazioni di scrutinio concernenti *referendum* abrogativi regionali sono effettuate dopo che sono terminate le operazioni di scrutinio concernenti i *referendum* nazionali. Con decreto del Presidente della Regione, nel rispetto dei principi di economicità, di celerità e di accuratezza delle operazioni di spoglio, sono stabiliti l'ordine ed i tempi dello scrutinio per i *referendum* regionali.

3. Per la predisposizione, la consegna e il ritiro dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali e dei duplicati si applicano le procedure e i termini previsti dalla normativa statale.

4. Le operazioni relative ai *referendum* regionali si considerano, ai fini degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione, come operazioni aggiuntive. Gli onorari riferiti a tali operazioni sono a carico della Regione.

Art. 14.

Periodi di sospensione del referendum

1. Tutte le operazioni e le attività regolate dal presente capo, relative allo svolgimento del *referendum*, sono sospese:

a) nei sei mesi che precedono la scadenza dell'assemblea regionale e nei sei mesi successivi all'elezione della nuova assemblea regionale;

b) in caso di anticipato scioglimento dell'assemblea regionale nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione della nuova assemblea regionale.

2. Il Presidente della Regione, valutato il numero ed il contenuto delle istanze referendarie dichiarate procedibili, sentita la commissione legislativa «Affari istituzionali», può stabilire l'abbinamento di *referendum* con altre consultazioni elettorali.

3. I *referendum* abrogativi già indetti per una domenica che venga a ricadere in uno dei periodi di cui al comma 1, sono trasferiti, con decreto del Presidente della Regione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione, alla prima tornata utile.

Art. 15.

Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum

1. Qualora, prima della data di svolgimento del *referendum*, sia intervenuta l'abrogazione totale della disciplina cui si riferisce il *referendum*, il Presidente della Regione, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione, dichiara che il *referendum* non ha più luogo.

2. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina cui si riferisce il *referendum*, il Presidente della Regione, su conforme parere della commissione di garanzia di cui all'art. 8, stabilisce, con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, se la consultazione referendaria debba avere ugualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del *referendum*, ovvero se il *referendum* non ha più luogo.

3. Nel caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del *referendum*, il Presidente della Regione, su conforme parere della commissione di garanzia di cui all'art. 8, stabilisce se la consultazione debba avere ugualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del *referendum*. A tali effetti, ove la nuova normativa non abbia modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti, il *referendum* si effettua solo o anche sulle nuove disposizioni. Il decreto del Presidente della Regione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia.

4. Ove ritenga che il *referendum*, nei casi di cui ai commi 2 e 3, debba avere luogo, il Presidente della Regione, su conforme parere della commissione di garanzia di cui all'art. 8, provvede, col decreto di indizione del *referendum*, alla riformulazione del quesito referendario.

Art. 16.

Disciplina della votazione

1. Hanno diritto di partecipare ai *referendum* tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

2. La votazione si svolge in una sola giornata a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni per sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono regolate secondo quanto previsto dalle disposizioni della legislazione vigente.

Art. 17.

Operazioni di voto e di scrutinio

1. L'ufficio di sezione per il *referendum*, di cui all'art. 14 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14, è composto da un presidente, da tre scrutatori, uno dei quali a scelta del presidente assume le funzioni di vice presidente e da un segretario. Alle ore 16 del giorno che precede la votazione, il presidente costituisce l'ufficio e procede all'autenticazione delle schede.

2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli uffici provinciali e dell'ufficio centrale possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in assemblea regionale ed un incaricato dei promotori del *referendum*, di cui al comma 3 dell'art. 4 o al comma 5 dell'art. 10.

3. Alle designazioni dei rappresentanti provvede, per i seggi e per gli uffici provinciali, persona munita di mandato, autenticato ai sensi di legge, da parte del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico e per l'ufficio centrale persona munita di mandato autenticato da parte del presidente o del segretario regionale del partito o del gruppo politico.

Art. 18.

Schede e orario di voto

1. Le schede per il *referendum*, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ciascuna richiesta sono fornite dall'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali con le caratteristiche risultanti dai modelli approvati con decreto del Presidente della Regione.

2. Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di *referendum*, così come determinato dall'art. 3 letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguono, bene in evidenza, le due risposte proposte alla scelta dell'elettore: «Sì all'abrogazione» - «No all'abrogazione».

3. All'elettore vengono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste di *referendum* sottoposte al voto.

4. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

5. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 7 subito dopo che l'ufficio di cui al comma 1 dell'art. 17, riprese le operazioni elettorali alle ore 6 del giorno fissato per la votazione, abbia terminato le operazioni preliminari; terminano alle ore 22 del giorno stesso.

6. Decorso l'orario di votazione ed effettuate le operazioni di riscontro, l'ufficio procede alle operazioni di scrutinio ed alla redazione del verbale in duplice esemplare. Un esemplare viene depositato presso il comune cui appartiene la sezione unitamente al plico contenente le schede valide; l'altro esemplare, unitamente al plico contenente le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le schede contestate ed i reclami scritti, viene trasmesso, con corriere speciale, all'ufficio provinciale per il *referendum*.

Art. 19.

Ufficio provinciale per il referendum

1. Presso il tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia è costituito l'ufficio provinciale per il *referendum*, composto da tre magistrati nominati dal presidente del tribunale entro venti giorni dalla data del decreto che indice il *referendum*. Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del tribunale designato dal presidente medesimo.

3. Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il *referendum* dei comuni della provincia, l'ufficio provinciale per il *referendum* dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del *referendum*, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in duplice esemplare; uno di questi resta depositato presso la cancelleria del tribunale unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione ed ai documenti annessi; l'altro viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'ufficio regionale per il *referendum* di cui all'art. 20.

5. Gli incaricati dei promotori del *referendum* hanno la facoltà di prendere cognizione e di far copia dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.

Art. 20.

Ufficio regionale per il referendum proclamazione del risultato

1. Presso la Corte d'appello di Palermo è costituito l'ufficio regionale per il *referendum* composto da tre magistrati nominati dal presidente della Corte d'appello entro venti giorni dalla data del decreto che indice il *referendum*. Dei tre magistrati, il più anziano svolge le funzioni di presidente. Sono nominati anche tre magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della Corte d'appello designato dal presidente medesimo.

2. L'ufficio regionale per il *referendum*, ricevuti i verbali di tutti gli uffici provinciali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, facendosi assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da esperti designati dal presidente, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto e quindi, qualora questo risulti positivo, all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla legge su cui si vota ed alla conseguente proclamazione dei risultati del *referendum*.

3. Il segretario redige il verbale delle operazioni in tre esemplari. Un esemplare è depositato presso l'ufficio stesso, unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli uffici provinciali per il *referendum*. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Regione e al presidente dell'assemblea regionale.

Art. 21.

Proteste e reclami

1. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e scrutinio presentati agli uffici provinciali per il *referendum* o all'ufficio regionale, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'art. 20, prima di procedere alle operazioni previste.

Art. 22.

Modalità della proclamazione

1. L'ufficio regionale per il *referendum* procede alla proclamazione dei risultati del *referendum* mediante attestazione che la legge sottoposta a *referendum* ha riportato, considerando i voti validi, un maggior numero di voti affermativi al quesito ed un minor numero di voti negativi, ovvero, in caso contrario, che il numero dei voti affermativi non è maggiore del numero dei voti negativi.

2. Nel caso in cui non abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, l'ufficio di cui al comma 1 ne dà atto dichiarando l'invalidità della consultazione.

Art. 23.

Dichiarazione di avvenuta abrogazione

1. Qualora il risultato del *referendum* favorevole all'abrogazione delle disposizioni oggetto di esso, il Presidente della Regione, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione.

2. Il decreto è pubblicato immediatamente nella Gazzetta ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

3. Il Presidente della Regione può ritardare, nel decreto stesso, indicandone espressamente i motivi, l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione.

Art. 24.

Risultato del referendum contrario all'abrogazione

1. Qualora il risultato del *referendum* sia contrario all'abrogazione, il Presidente della Regione, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'ufficio regionale, cura la pubblicazione del risultato stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

2. La proposta respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni.

TITOLO III

REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 25.

O g g e t t o

1. L'assemblea regionale può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'indizione di *referendum* consultivi a norma dell'art. 13-*bis* dello statuto, tendenti a conoscere l'opinione della popolazione regionale circa i principi, gli indirizzi o gli orientamenti relativi ai progetti di legge regionali.

2. Possono formare oggetto di *referendum* solo le proposte regolarmente presentate, secondo le norme del regolamento interno dell'assemblea regionale.

Art. 26.

Richiesta di referendum consultivo

1. La richiesta di *referendum* consultivo per gli atti di cui all'art. 25 può essere presentata esclusivamente dai deputati regionali e dalla giunta regionale.

2. La richiesta di *referendum* consultivo contiene:

a) una relazione illustrativa, che esplicita le intenzioni dei richiedenti e le motivazioni del quesito referendario;

b) il quesito referendario, formulato a norma dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 3, in quanto compatibili.

3. La presentazione all'assemblea regionale della proposta di *referendum* consultivo sospende il procedimento di esame e di approvazione dei progetti di legge cui la proposta si riferisce. L'assemblea delibera nella proposta di *referendum* entro quindici giorni dalla iscrizione della proposta stessa all'ordine del giorno.

Art. 27.

Indizione del referendum

1. La deliberazione dell'assemblea regionale che approva la richiesta di *referendum* consultivo è trasmessa, entro cinque giorni dalla sua adozione, al Presidente della Regione.

2. Il Presidente della Regione, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, indice il *referendum* per una domenica ricadente nel periodo compreso tra i novanta ed i centoventi giorni dalla data del decreto di indizione. Può tuttavia rinviare l'indizione di non oltre un anno, specie se è prevedibile che il *referendum* possa essere abbinato ad altre consultazioni referendarie anche nazionali o a consultazioni elettorali. Compatibilmente con la natura del *referendum*, si applica, altresì, quanto disposto dal comma 1 dell'art. 14.

Art. 28.

Procedimento

1. Per lo svolgimento del *referendum* si osservano le disposizioni del capo II del titolo II in ordine alla costituzione degli uffici elettorali, alle operazioni di voto e di scrutinio, alla proclamazione dei risultati e ai reclami.

2. Il *referendum* consultivo è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato.

3. I risultati del *referendum* sono pubblicati a cura del Presidente della Regione nella Gazzetta ufficiale della Regione.

Art. 29.

Esito del referendum ed efficacia

1. L'iter di esame e di approvazione delle proposte sottoposte a *referendum* riprende dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia dei risultati del *referendum* stesso. Nel caso in cui le proposte sottoposte a *referendum* continuino il loro corso, si fa menzione dell'intervenuto *referendum* e si motivano le eventuali difformità del contenuto del progetto di legge rispetto all'esito del *referendum* nella relazione presentata dalla commissione assembleare referente.

Art. 30.

Concorrenza di proposte

1. L'ufficio di presidenza dell'assemblea regionale, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, decide in ordine al procedimento di approvazione delle proposte di legge regionale presentate dopo l'approvazione della richiesta di *referendum* consultivo e attinenti a questioni sottoposte al *referendum* stesso.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31.

Rinvio legislativo

1. Per quanto non previsto dai titoli II e III si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'elezione dell'assemblea regionale.

TITOLO V

INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE
E DEI CONSIGLI PROVINCIALI O COMUNALI*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 32.

*Titolari dell'iniziativa legislativa popolare
e dei consigli provinciali o comunali*

1. La proposta dei progetti di legge d'iniziativa popolare e dei consigli provinciali o comunali, ai sensi dell'art. 12 dello statuto, è esercitata:

a) da almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione siciliana;

b) da almeno tre consigli provinciali;

c) da non meno di quaranta consigli comunali rappresentativi di almeno il dieci per cento della popolazione siciliana.

Art. 33.

R e q u i s i t i

1. La proposta di iniziativa legislativa deve contenere il testo del progetto di legge redatto in articoli ed essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità ed il contenuto.

2. La proposta che comporti nuove o maggiori spese a carico del bilancio della Regione, ovvero minori entrate, deve contenere nel testo del progetto di legge o nella relazione gli elementi necessari per la determinazione del relativo onere finanziario e i mezzi per fronteggiare il minore introito.

3. Le competenti strutture della giunta regionale sono tenute a fornire l'assistenza concernente gli aspetti finanziari della proposta.

Art. 34.

L i m i t i

1. L'esercizio dell'iniziativa legislativa, di cui all'art. 32, non è ammesso per le proposte riguardanti:

- a) leggi tributarie e di bilancio;
- b) leggi di cui all'art. 17-*bis* dello statuto;
- c) leggi relative all'organizzazione interna della Regione e degli enti locali;
- d) leggi di recepimento della normativa comunitaria;
- e) leggi in materia di attività internazionale della Regione.

2. L'iniziativa non può essere esercitata nell'anno antecedente la scadenza dell'assemblea regionale. Per iniziativa si intende il deposito del testo della proposta a norma dell'art. 35.

Capo II

INIZIATIVA DEGLI ELETTORI

Art. 35.

Esercizio dell'iniziativa popolare

1. Al fine di raccogliere le firme di almeno diecimila elettori necessarie a esercitare l'iniziativa legislativa di cui all'art. 32, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione presso la segreteria della commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa legislativa di cui all'art. 8 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14. Essi depositano presso la segreteria della commissione:

a) il testo e la relazione illustrativa della proposta oggetto dell'iniziativa legislativa, ciascuno in tre esemplari, redatto ai sensi dell'art. 33, su fogli recanti in calce le firme dei promotori, corredate delle indicazioni ed autenticate a norma dell'art. 6;

b) i certificati, anche collettivi, comprovanti l'iscrizione dei promotori nelle liste elettorali di un comune della Regione;

c) i fogli da vidimare occorrenti per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione dell'iniziativa legislativa, contenenti le indicazioni di cui all'art. 36, comma 1.

2. Il presidente della commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa legislativa, o un suo delegato, svolge la funzione di responsabile del procedimento, avvalendosi della segreteria di cui al comma 1.

3. All'atto della redazione del verbale di cui al comma 5, i promotori indicano anche i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti di tre persone alle quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori dell'iniziativa legislativa. Tali incaricati:

- a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;
- b) intervengono personalmente nelle fasi del procedimento stesso;
- c) esercitano le azioni e le altre iniziative a tutela dell'iniziativa legislativa. In mancanza di precisazioni diverse, da riportarsi nel verbale, si intende che gli incaricati possano agire disgiuntamente.

4. Tutte le comunicazioni agli incaricati di cui al comma 3 sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Il responsabile del procedimento redige il verbale che certifica l'avvenuto deposito, rilasciandone copia ai promotori e trasmette un esemplare dei documenti di cui alla lettera a) del comma 1 rispettivamente al presidente dell'assemblea regionale e al Presidente della Regione.

Art. 36.

Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme

1. Le firme per la presentazione della proposta di iniziativa legislativa sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma del comma 2. Ciascun foglio da vidimare contiene, stampato in epigrafe,

il testo del progetto di legge o della proposta. Il formato dei fogli è libero. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli sui quali è stampato il testo del progetto o della proposta.

2. Entro venti giorni dal deposito di cui al comma 5 dell'art. 35, il responsabile del procedimento:

a) procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma;

b) dà notizia dell'avvenuta vidimazione agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 35, uno almeno dei quali provvede al ritiro dei fogli. Della consegna dei fogli vidimati è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale.

Art. 37.

Raccolta delle firme

1. L'elettore appone sui fogli vidimati, in calce al progetto o alla proposta, la propria firma. Le firme devono essere corredate delle indicazioni ed autenticate a norma dell'art. 6.

Art. 38.

Esame di regolarità della proposta

1. Le sottoscrizioni per la presentazione della proposta di iniziativa legislativa sono raccolte ed autenticate entro i novanta giorni successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fa fede la data di autenticazione delle firme.

2. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1 i fogli contenenti le firme sono depositati presso la segreteria della commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa legislativa, a cura di almeno uno degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 35. Ai fogli sono allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali. Il termine di venti giorni è stabilito a pena di decadenza. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal responsabile del procedimento ed è comunicata agli incaricati stessi. Del deposito è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale in cui sono raccolte le dichiarazioni che i depositanti sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità in ordine:

- a) al numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1 e depositate;
- b) alla regolarità delle autenticazioni delle sottoscrizioni;
- c) alle regolarità delle certificazioni;
- d) alla assenza di firme doppie.

3. Entro quaranta giorni dal deposito il responsabile del procedimento verifica:

- a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati e se tali firme sono almeno diecimila;
- b) se almeno diecimila delle firme di cui alla lettera a) risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1;
- c) se almeno diecimila delle firme di cui alla lettera b) sono autenticate secondo quanto disposto dall'art. 37;
- d) se almeno diecimila delle firme di cui alla lettera c) sono corredate del certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un comune della Regione.

4. Con apposito verbale il responsabile del procedimento dà atto del risultato dei riscontri effettuati a norma del comma 3 e delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso alla commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa legislativa ed è comunicato agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 35.

5. La proposta di iniziativa legislativa è dichiarata invalida, in quanto irricevibile, nel caso in cui per effetto dei riscontri di cui al comma 3 il numero delle firme validamente autenticate e corredate di certificazione di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione sia inferiore a diecimila.

6. Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 4 e sulla base dei dati in esso contenuti, la commissione delibera sulla validità della proposta di iniziativa legislativa. La deliberazione è trasmessa in copia, entro cinque giorni dalla data di adozione a cura del responsabile del procedimento, agli incaricati di cui al comma 3 del-

l'art. 35. Qualora la proposta di iniziativa legislativa sia dichiarata irregolare la relativa deliberazione è trasmessa al presidente dell'assemblea regionale e al Presidente della Regione.

7. Qualora la proposta di iniziativa legislativa sia dichiarata regolare, la relativa deliberazione, nonché la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'esame di cui all'art. 39, è inviata, a cura del responsabile del procedimento, alla segreteria generale dell'assemblea regionale per l'inoltro al presidente dell'assemblea. Dell'invio di tale deliberazione è data comunicazione agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 35.

Art. 39.

Esame di ammissibilità della proposta

1. Il presidente dell'assemblea regionale valuta l'ammissibilità della proposta entro i successivi trenta giorni, pronunciandosi espressamente in merito a:

- a) competenza regionale nella materia oggetto della proposta;
- b) conformità della proposta alle norme dello statuto regionale e della Costituzione;
- c) sussistenza dei requisiti di cui all'art. 33;
- d) insussistenza dei limiti di cui all'art. 34.

2. Gli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 35 possono chiedere, nei dieci giorni successivi alla trasmissione della proposta, di essere ascoltati dal presidente dell'assemblea regionale. Possono, inoltre, liberamente produrre relazioni e documenti, del cui esame il presidente dell'assemblea regionale deve dar conto nelle premesse della decisione. Il presidente dell'assemblea regionale può convocare, in ogni momento, gli incaricati suddetti per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.

3. La decisione del presidente dell'assemblea regionale nella ammissibilità della proposta viene trasmessa a cura degli uffici dell'assemblea agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 35.

Art. 40.

Assegnazione alla commissione legislativa competente

1. Dopo la deliberazione di ammissibilità il presidente dell'assemblea regionale assegna la proposta alla commissione legislativa competente per materia, dandone comunicazione, a cura del responsabile del procedimento, agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 35.

2. La commissione legislativa comunica la data in cui la proposta verrà discussa agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 35. Essi hanno facoltà di intervenire alla seduta della commissione per illustrare la proposta e di presentare documenti e relazioni.

3. La commissione, a norma del regolamento interno dell'assemblea regionale, presenta all'assemblea la propria relazione.

4. Trascorsi sei mesi dalla assegnazione della proposta alla commissione, senza che la stessa si sia pronunciata, la proposta è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta dell'assemblea regionale.

Capo III

INIZIATIVA DEI CONSIGLI PROVINCIALI O COMUNALI

Art. 41.

Modalità di presentazione della proposta

1. Le deliberazioni dei consigli provinciali e comunali che approvano l'identico progetto di proposta sono trasmesse dai presidenti delle province o dai sindaci dei comuni proponenti alla segreteria generale dell'assemblea regionale.

2. La proposta si considera presentata nel giorno in cui perviene alla segreteria generale l'ultima deliberazione di consiglio provinciale o comunale necessaria ad integrare il requisito di cui alle lettere b) o c) del comma 1 dell'art. 32. Tra la data della prima deliberazione e quella dell'ultima deliberazione necessaria ad integrare il requisito di cui alle lettere b) o c) del comma 1 dell'art. 32 non possono intercorrere più di novanta giorni.

3. Nella deliberazione i consigli provinciali o i consigli comunali indicano i nomi degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 35, che devono essere gli stessi per tutti. In caso di difformità vale l'indicazione data dal consiglio che ha presentato la prima deliberazione.

4. Ricevuta l'ultima deliberazione di un consiglio provinciale o comunale, il segretario generale, o un suo delegato, che svolge la funzione di responsabile del procedimento, ne trasmette copia al presi-

dente dell'assemblea regionale che svolge l'esame di ammissibilità, secondo quanto disposto dall'art. 39. Dell'invio di tale deliberazione è data comunicazione agli incaricati di cui al comma 3.

5. Il responsabile del procedimento, dopo la decisione di ammissibilità, riscontra che tutte le deliberazioni necessarie ad integrare i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 32, siano pervenute entro il termine di cui al comma 2. Appena il riscontro dà esito positivo, e quindi eventualmente anche prima del decorso del termine sopra indicato, il presidente dell'assemblea regionale delibera nella validità della proposta. Si applicano, a tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 39 e 40.

6. Se il riscontro dà esito negativo, il presidente dell'assemblea regionale dichiara la decadenza dell'iniziativa legislativa.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42.

Proposte non esaminate nel corso della legislatura

1. Le proposte di iniziativa legislativa di cui all'art. 32 non decadono con la scadenza o lo scioglimento dell'assemblea regionale.

2. Qualora sia già stata deliberata la validità della proposta, l'esame continua nella legislatura successiva, previa presa d'atto da parte della competente commissione.

Art. 43.

R i n v i o

1. Per quanto non previsto dal titolo V si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei titoli II e III della presente legge.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 44.

Rimborso di spese

1. In caso di richiesta di uno o più *referendum* abrogativi di cui al titolo II della presente legge, dichiarata ammissibile dalla commissione di garanzia prevista dall'art. 8, è attribuito ai promotori di cui all'art. 4 un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di 0,50 centesimi di euro per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta e fino ad un limite massimo pari complessivamente a 250 migliaia di euro annui, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il *quorum* di validità di partecipazione al voto di cui all'art. 2, comma 4.

Art. 45.

O n e r i

1. Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle consultazioni di cui alla presente legge, con esclusione di quelli di cui all'art. 8, gravano sulla UPB 3.2.1.5.1 negli esercizi finanziari di competenza e le relative spese si intendono obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 46.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 febbraio 2004

CUFFARO D'AQUINO

04R0352

LEGGE 26 marzo 2004, n. 2.

Estinzione dei diritti esclusivi e altri interventi in materia di pesca. Disposizioni nella caccia.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 15 del 2 aprile 2004)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Estinzione dei diritti esclusivi di pesca

1. Al fine di incrementare l'attività della pesca mediante la modernizzazione e razionalizzazione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di pesca, di tutelare e garantire il patrimonio anche culturale e turistico legato alla pesca tradizionale, di favorire il progresso economico e sociale delle categorie interessate, i diritti esclusivi di pesca sulle acque della Regione siciliana, compresi quelli sul demanio marittimo e sul mare territoriale, anche se relativi all'impianto di tonnare e mugginare, detenuti a qualunque titolo da privati, società o enti, sono estinti all'atto di entrata in vigore della presente legge.

2. Le concessioni a fini di pesca sugli specchi d'acqua su cui insistevano i diritti esclusivi sono attribuite nel rispetto della normativa vigente e delle quote di cattura del tonno rosso stabilite dal Ministero delle politiche agricole in osservanza del regolamento CE n. 65/98 e successive modifiche ed integrazioni.

3. In sede di prima applicazione, per l'anno in corso, sugli specchi d'acqua sui quali insistevano i diritti esclusivi di pesca è autorizzato lo svolgimento di attività di ricerca sperimentale da parte di enti pubblici nazionali di ricerca.

Art. 2.

Indennità

1. I titolari dei diritti esclusivi di pesca estinti per effetto dell'art. 1 hanno diritto a un'indennità risultante dalla media dei tributi pagati negli ultimi dieci anni per l'esercizio del diritto estinto, ricapitalizzata del venticinque per cento.

2. L'indennità è liquidata dietro presentazione all'amministrazione regionale dei documenti comprovanti la titolarità dei diritti esclusivi, nonché di quelli attestanti il pagamento degli oneri che hanno permesso di esercitare i predetti diritti. Qualora per l'esercizio dei diritti non sia stato pagato alcun tributo l'indennità è commisurata alla media, negli ultimi dieci anni, dei canoni di noleggio delle tonnare, ricapitalizzata al cinque per cento.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 50 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo n. 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 3.

Pesca nel golfo di Patti

1. Considerate le peculiarità specifiche del golfo di Patti, l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può autorizzare nel golfo di ripopolamento ittico di Patti la pesca a strascico del gambero bianco in deroga all'art. 9, comma 1, della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, limitatamente a zone circoscritte individuate dalla competente commissione consultiva locale per la pesca marittima e secondo le prescrizioni di quest'ultima.

Art. 4.

Servizi di vigilanza venatoria

1. Per le finalità dell'art. 44 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 2.583 migliaia di euro, cui si fa fronte con le disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo n. 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 5.

Associazione venatoria «Italcaccia»

1. All'art. 35 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «È, altresì, riconosciuta quale associazione venatoria, faunistica ed ambientale "l'Italcaccia"».

Art. 6.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 marzo 2004

CUFFARO - CASTIGLIONE - CIMINO

04R0353

LEGGE 26 marzo 2004, n. 3.

Istituzione della fondazione «Fulvio Frisone».

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 9 aprile 2004)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. Al fine di favorire il più ampio diritto alla formazione scientifica e culturale, nonché l'attività di ricerca nel settore della fisica nucleare, è promossa, ai sensi dell'art. 14 del codice civile, l'istituzione di una fondazione culturale e di ricerca denominata «Fulvio Frisone».

2. La fondazione ha sede provvisoria in Catania presso palazzo dei Minoriti negli uffici di rappresentanza della Regione.

3. La sede definitiva può essere individuata in altri edifici facenti parte del patrimonio della Regione.

Art. 2.

Finalità

1. La fondazione di cui all'art. 1 realizza le proprie finalità preminentemente mediante:

a) attività di ricerca in campo scientifico fisico-nucleare;

b) organizzazione di seminari sulle tematiche di cui alla lettera a), anche in collaborazione con l'università ed altre istituzioni ed enti di ricerca;

c) collaborazione nei confronti di coloro i quali, trovandosi in particolari condizioni di impedimento fisico, dimostrano valide ed interessanti propensioni nel settore della ricerca scientifica tali da far giungere a risultati innovatori, sulla base di certificazione rilasciata da una università siciliana.

Art. 3.

O r g a n i

1. Nel rispetto delle norme del codice civile in materia di fondazioni, l'atto costitutivo e lo statuto devono prevedere:

a) l'amministrazione gratuita della fondazione da parte di un organo composto dal presidente e dai due vice presidenti dell'assemblea regionale siciliana, dai rettori *pro-tempore* delle università degli studi siciliane o loro delegati, dal dott. Fulvio Frisone o da altro esperto nominato dal presidente dell'assemblea regionale siciliana;

b) la costituzione di un comitato scientifico;

c) la costituzione di un collegio dei revisori dei conti;

d) la nomina di un direttore generale.

2. Il consiglio di amministrazione dura in carica per il periodo corrispondente alla legislatura.

3. Per il periodo successivo alla sua costituzione e fino alla conclusione della legislatura durante la quale avviene la costituzione stessa, il consiglio di amministrazione si intende costituito e rimane in carica con i membri espressione dell'assemblea regionale siciliana e con il dott. Fulvio Frisone.

4. Il consiglio di amministrazione è integrato con i soggetti che ricoprono le cariche di presidente e di vice presidenti dell'assemblea regionale siciliana nella legislatura durante la quale è avvenuta la costituzione stessa.

Art. 4.

Cessazione dell'attività

1. In caso di cessazione dell'attività, il patrimonio della fondazione, comunque acquisito, è devoluto all'assemblea regionale siciliana.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. La Regione concorre alla formazione del patrimonio della fondazione mediante l'assegnazione di una somma iniziale di 200 migliaia di euro per l'anno 2004.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa con vincolo di specifica destinazione di 200 migliaia di euro, cui si fa fronte con le disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo n. 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

3. Per gli anni 2005 e 2006, alla fondazione è concesso un contributo annuo valutato in 100 migliaia di euro.

4. Gli oneri di cui al comma 3 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.1.5.2 codice 12.01.02, accantonamento 1001.

Art. 6.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 marzo 2004.

CUFFARO GRANATA

04R0354

LEGGE 7 aprile 2004, n. 4.

Interventi per i familiari delle vittime dell'attentato di Nassiriya.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 16 del 9 aprile 2004)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi di solidarietà per i familiari dei caduti di Nassiriya

1. Ai familiari di Alfio Ragazzi, Giovanni Cavallaro, Giuseppe Coletta, Domenico Intravaia, Horacio Majorana ed Emanuele Ferraro, vittime dell'attentato del 12 novembre 2003 a Nassiriya in territorio iracheno, sono estesi i benefici di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni. I predetti benefici sono cumulabili con identiche provvidenze previste da altre pubbliche amministrazioni sulla scorta delle medesime circostanze.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa complessiva di 837 migliaia di euro, di cui:

a) 465 migliaia di euro per le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 3.2.1.3.5, capitolo n. 183720);

b) 12 migliaia di euro per le finalità di cui all'art. 3 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 3.2.1.3.5, capitolo n. 183721);

c) 360 migliaia di euro per le finalità di cui all'art. 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 3.2.1.3.5, capitolo n. 183722).

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2004, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo n. 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione.

3. Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, per le finalità di cui all'art. 3 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata rispettivamente la spesa di 12 migliaia di euro e di 14 migliaia di euro, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 120201, accantonamento 1001.

4. Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, per le finalità di cui all'art. 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per ciascun anno, la spesa di 360 migliaia di euro, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 120201, accantonamento 1001.

Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 aprile 2004.

CUFFARO D'AQUINO

04R0355

LEGGE 7 aprile 2004, n. 5.

Interventi per i familiari del cittadino tunisino Mohamed Abid deceduto nel compimento di un atto eroico di salvataggio.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 16 del 9 aprile 2004)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi a sostegno dei familiari di Mohamed Abid

1. In favore dei familiari del cittadino tunisino Mohamed Abid deceduto eroicamente il 18 giugno 2003 nel compimento di un atto di salvataggio nel tratto di mare del Lido Cannatello di San Leone in provincia di Agrigento, sono estesi i benefici di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa complessiva di 144 migliaia di euro, di cui:

a) 78 migliaia di euro per l'art. 2 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 3.2.1.3.5, capitolo n. 183720);

b) 6 migliaia di euro per l'art. 3 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 3.2.1.3.5, capitolo n. 183721);

c) 60 migliaia di euro per l'art. 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 3.2.1.3.5, capitolo n. 183722).

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2004, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo n. 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione.

3. Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, per le finalità di cui all'art. 3 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 6 migliaia di euro, per ciascun esercizio, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 120201, accantonamento 1001.

4. Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, per le finalità di cui all'art. 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 60 migliaia di euro, per ciascun esercizio, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 120201, accantonamento 1001.

Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 aprile 2004.

CUFFARO D'AQUINO

04R0356

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 1° aprile 2004, n. 5.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2004.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 11 del 2 aprile 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004, già autorizzato con la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 14, è prorogato con le stesse modalità, sino al 30 aprile 2004.

2. Nei fondi di perenzione e negli altri fondi non si applica il frazionamento in dodicesimi.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il 1° aprile 2004.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 1° aprile 2004

MASALA

04R0359

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2004, n. 6.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2004).

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 del Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 16 del 12 maggio 2004)

(Omissis)

04R0320

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2004, n. 7.

Bilancio di previsione per l'anno 2004 e bilancio pluriennale per gli anni 2004 - 2006.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 del Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 16 del 12 maggio 2004)

(Omissis)

04R0321

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 4 0 8 2 1 *

€ **1,60**